RASSEGNE

ATTIVITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

N A Z I O N I U N I T E

ASSEMBLEA GENERALE
77ª sessione

QUESTIONI GIURIDICHE

1. *Premessa.* – Tra i diversi temi affrontati dalla VI Commissione nel corso della sessione in rassegna, ci si soffermerà in particolare su quelli di maggiore rilievo o che hanno dato luogo a sviluppi significativi. Saranno trattati in maniera estremamente sintetica gli argomenti che non rispondano a detti parametri. Va rilevato, infatti, che in relazione a questi ultimi la VI Commissione produce risultati fondamentalmente ripetitivi rispetto a quelli degli anni precedenti.

2. *Principio della* rule of law *a livello interno e internazionale.* – Analogamente a quanto avvenuto nelle sessioni precedenti, è stato presentato il rapporto annuale del Segretario generale delle Nazioni Unite sulle attività condotte dall'Organizzazione per la promozione della *rule of law*[1]. Diverse delegazioni hanno accolto con favore la decisione del Segretario generale di sviluppare una nuova visione dello Stato di diritto[2], fondata sul perseguimento dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, in particolare dell'obiettivo 16, e della "Dichiarazione sulla *rule of law* a livello nazionale ed internazionale", del 2012[3]. È stato inoltre accolto con favore l'appello espresso nel rapporto per un multilateralismo più coeso, inclusivo ed efficace[4]. Allo stesso tempo, si è affermato che il rapporto deve coprire la dimensione nazionale e internazionale dello Stato di diritto in proporzioni uguali e astenersi dall'imporre standard universali agli Stati. Diverse delegazioni si sono opposte alla

---

[1] Rapporto del Segretario generale sul rafforzamento e sul coordinamento delle attività delle Nazioni Unite in tema di *rule of law*, UN Doc. A/77/213.

[2] Così, Colombia (*Summary record of the 6th meeting*, 6 ottobre 2022, in GAOR, Seventy-seventh session, UN Doc. A/C.6/77/SR.6, par. 84), Guatemala (*Summary record of the 7th meeting*, 7 ottobre 2022, in GAOR, Seventy-seventh session, UN Doc. A/C.6/77/SR.7, par. 37), Guinea Equatoriale (ivi, par. 51), Libano (ivi, par. 70), Cile (*Summary record of the 8th meeting*, 7 ottobre 2022, in GAOR, Seventy-seventh session, A/C.6/77/SR.8, par. 49), Turchia (ivi, par. 50) e Namibia (*Summary record of the 9th meeting*, 10 ottobre 2022, in GAOR, Seventy-seventh session, A/C.6/77/SR.9, par. 31).

[3] UN Doc. A/RES/67/1.

[4] Così, Gruppo dei Paesi africani (*Summary record of the 7th meeting*, cit., par. 4), Georgia (*Summary record of the 7th meeting*, cit., par. 87) e Namibia (*Summary record of the 9th meeting*, cit., par. 31).

definizione, richiesta dalla risoluzione 73/304 dell'Assemblea generale e inserita nel par. 64 del rapporto del Segretario generale, di standard internazionali comuni sul commercio di strumenti di tortura e per l'esecuzione della pena di morte[5]. Nelle loro osservazioni generali, come già in passato, molte delegazioni hanno sottolineato il ruolo fondamentale del principio della *rule of law* per l'avanzamento dei tre pilastri delle Nazioni Unite (mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, tutela dei diritti umani e sviluppo socioeconomico), così come per il perseguimento dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), in particolare il 16, e per facilitare l'accesso alla giustizia per tutti[6]. In proposito, diverse delegazioni hanno sottolineato l'importanza dei programmi di assistenza legale a livello nazionale[7].

Alcune delegazioni hanno enfatizzato l'importanza di un approccio allo Stato di diritto incentrato sulle persone[8], mentre altre hanno posto l'accento sulla necessità di garantirne la coerenza con gli obiettivi e i principi della Carta delle Nazioni Unite, tra cui il rispetto dell'uguaglianza sovrana e dell'integrità territoriale degli Stati, il diritto all'autodeterminazione, il divieto di minaccia o uso della forza, la non ingerenza negli affari interni e il rispetto del regolamento pacifico delle controversie[9]. Numerose delegazioni hanno fermamente condannato l'aggressione della Federazione Russa contro l'Ucraina, sottolineando che essa costituisce una grave violazione dei principi fondamentali della Carta[10]. È stata inoltre sottolineata la necessità di promuovere il rispetto del diritto internazionale, comprese le norme sui diritti umani e sul diritto umanitario[11]. Alcune delegazioni hanno chiesto una maggiore capacità

---

[5] Sul punto, Singapore (*Summary record of the 6th meeting*, cit., par. 71), Egitto (*Summary record of the 7th meeting*, cit., par. 23), Movimento dei Paesi non allineati (ivi, par. 44), Arabia Saudita (*Summary record of the 8th meeting*, cit., par. 16) e Indonesia (ivi, par. 82).

[6] Cfr. ASEAN (*Summary record of the 6th meeting*, cit., par. 62), Mozambico (*Summary record of the 7th meeting*, cit., par. 32), Guatemala (ivi, par. 36) e Vietnam (ivi, par. 66), Indonesia (*Summary record of the 8th meeting*, cit., par. 82).

[7] Così, ad esempio Sierra Leone (*Summary record of the 7th meeting*, cit., par. 54), Camerun (ivi, par. 62), Mozambico (ivi, par. 34), Eritrea (*Summary record of the 8th meeting*, cit., par. 13), Niger (ivi, par. 90), Zambia (ivi, par. 95), Gabon (*Summary record of the 9th meeting*, cit., par. 18) e Perù (ivi, par. 25).

[8] In questo senso, Unione europea (*Summary record of the 6th meeting*, cit., par. 48), Costa Rica (anche in rappresentanza di Canada, Cile, Colombia, Francia, Germania, Giappone, Liberia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia e Svizzera) (ivi, paragrafi 52 e 54), ASEAN (ivi, par. 62), Gruppo dei Paesi africani (*Summary record of the 7th meeting*, cit., par. 4), Argentina (ivi, par. 72), Ucraina (*Summary record of the 8th meeting*, cit., par. 32), Regno Unito (ivi, par. 43), Turchia (ivi, par. 50), Thailandia (ivi, par. 72), Cina (*Summary record of the 9th meeting*, cit., par. 8) e IDLO (ivi, par. 51).

[9] V. es. ASEAN (*Summary record of the 6th meeting*, cit., par. 60), Pakistan (*ivi*, par. 74), Movimento dei Paesi non allineati (ivi, par. 35), Nicaragua (*Summary record of the 7th meeting*, cit., par. 10), Egitto, (ivi, par. 26), Mozambico (ivi, par. 32), Paraguay (ivi, par. 47), Vietnam (ivi, par. 66), Eritrea (*Summary record of the 8th meeting*, cit., par. 13), Arabia Saudita (ivi, par. 20), Qatar (ivi, par. 22), Azerbaigian (ivi, par. 86), Oman (*Summary record of the 9th meeting*, cit., par. 7) e Venezuela (ivi, par. 38).

[10] In questo senso, Gruppo dei Paesi del Nord (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia) (*Summary record of the 6th meeting*, cit., par. 65), Liechtenstein (ivi, par. 82), Svizzera (*Summary record of the 7th meeting*, par. 59), Corea (ivi, par. 84), Georgia (ivi, par. 86) e Regno Unito (*Summary record of the 8th meeting*, cit., par. 44).

[11] Così, Movimento dei Paesi non allineati (*Summary record of the 6th meeting*, cit., par. 36), Austria (ivi, par. 45), Venezuela (ivi, par. 51 s.), Nuova Zelanda (anche in rappresentanza di Australia e Canada) (ivi, par. 69), Gruppo dei Paesi africani (*Summary record of the 7th meeting*, cit., par. 4), Nepal (ivi, par. 18), Guinea Equatoriale (ivi, par. 49), Arabia Saudita (*Summary record of the 8th meeting*, cit., par. 20) e Giordania (ivi, par. 80).

di rendere giustizia a livello nazionale e internazionale per i crimini internazionali[12]. Ancora, è stato evidenziato il valore della cooperazione internazionale, della democrazia e del multilateralismo per la promozione dello Stato di diritto su scala globale[13]. Tuttavia, alcune delegazioni hanno espresso preoccupazione per le attuali minacce al multilateralismo[14].

Diverse delegazioni hanno fatto riferimento e apprezzato il sotto-tema proposto dal Segretario generale per la 78ª sessione: "Utilizzo della tecnologia al fine di promuovere l'accesso alla giustizia per tutti"[15]. Sono stati inoltre suggeriti alcuni sotto-temi alternativi[16]. Per quanto riguarda il sotto-tema oggetto della 77ª sessione, "L'impatto della pandemia di coronavirus (COVID-19) sullo Stato di diritto a livello nazionale e internazionale"[17], diverse delegazioni hanno illustrato le misure adottate a livello nazionale per mitigare gli effetti negativi della pandemia[18]. È stata altresì evidenziata la necessità di un impegno multilaterale coordinato a livello internazionale[19]. Alcune delegazioni hanno sottolineato il ruolo cruciale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS)[20], mentre altre hanno osservato come la pandemia abbia accentuato le disuguaglianze economiche tra gli Stati, sollecitando la necessità di garantire un equo accesso ai vaccini[21].

Diverse delegazioni hanno manifestato preoccupazione per le ripercussioni delle misure adottate durante la pandemia sullo Stato di diritto e sui diritti umani[22],

---

[12] V. es. Nuova Zelanda (anche in rappresentanza di Australia e Canada) (*Summary record of the 6th meeting*, cit., par. 68) e Brasile (*Summary record of the 7th meeting*, cit., par. 30) e Georgia (ivi, par. 88).

[13] V. es. Guinea Equatoriale (*Summary record of the 7th meeting*, cit., par. 51), Libano (ivi, par. 69), Georgia (ivi, par. 87) e Arabia Saudita (*Summary record of the 8th meeting*, cit., par. 18).

[14] Così, Bielorussia (*Summary record of the 6th meeting*, cit., par. 89), Georgia (*Summary record of the 7th meeting*, cit., par. 87), Cina (*Summary record of the 8th meeting*, cit., par. 12 s.) e Venezuela (*Summary record of the 9th meeting*, cit., par. 38).

[15] In questo senso, Costa Rica (anche in rappresentanza di Canada, Cile, Colombia, Francia, Germania, Giappone, Liberia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia e Svizzera) (*Summary record of the 6th meeting*, cit., par. 57), ASEAN (ivi, par. 61), Gruppo dei Paesi africani (*Summary record of the 7th meeting*, cit., par. 3), Sierra Leone (ivi, par. 53), Argentina (ivi, par. 74) e Tanzania (*Summary record of the 8th meeting*, cit., par. 57).

[16] Cfr. Movimento dei Paesi non allineati (*Summary record of the 6th meeting*, cit., par. 42) e Thailandia (*Summary record of the 8th meeting*, cit., par. 75).

[17] L'argomento era stato inserito in agenda durante i lavori della 76ª sessione (cfr. UN Doc. A/RES/76/117, adottata per *consensus*).

[18] V. es. Unione europea (*Summary record of the 6th meeting*, cit., par. 49), Nuova Zelanda (anche in rappresentanza di Australia e Canada) (ivi, par. 66), Singapore (ivi, par. 73), India (ivi, par. 79), Colombia (ivi, par. 86), Gruppo dei Paesi africani (*Summary record of the 7th meeting*, cit., par. 3), Nepal (ivi, par. 16), El Salvador (ivi, par. 19), Mozambico (ivi, par. 35), Paraguay (ivi, par. 48), Slovenia (ivi, par. 57), Argentina (ivi, par. 73 s.), Sudafrica (ivi, par. 96), Regno Unito (*Summary record of the 8th meeting*, cit., paragrafi 41-43), Cile (ivi, par. 47), Turchia (ivi, par. 54), Emirati Arabi Uniti (ivi, par. 71), Thailandia (ivi, par. 74), Cina (*Summary record of the 9th meeting*, cit., par. 8), Perù (ivi, paragrafi 24 e 25) e Marocco (ivi, par. 29).

[19] V. es. Costa Rica (*Summary record of the 6th meeting*, cit., par. 56), ASEAN (ivi, par. 58), Pakistan (ivi, par. 77), Thailandia (*Summary record of the 8th meeting*, cit., par. 73), Algeria (ivi, par. 77), Cina (*Summary record of the 9th meeting*, cit., par. 11), Honduras (ivi, par. 17) e Namibia (ivi, par. 31).

[20] In questo senso, ad esempio Movimento dei Paesi non allineati (*Summary record of the 6th meeting*, cit., par. 34) e Turchia (*Summary record of the 8th meeting*, cit., par. 54).

[21] Cfr. Movimento dei Paesi non allineati (*Summary record of the 6th meeting*, cit., par. 34), Costa Rica (ivi, par. 56), Gruppo dei Paesi africani (*Summary record of the 7th meeting*, cit., par. 4), Sudafrica (ivi, par. 97), Algeria (*Summary record of the 8th meeting*, cit., par. 77) e Cina (*Summary record of the 9th meeting*, cit., par. 11).

[22] V. es. Austria (*Summary record of the 6th meeting*, cit., par. 44), Unione europea (ivi, paragrafi 48 e 49), Mozambico (*Summary record of the 7th meeting*, cit., par. 35), Slovenia (*Summary record of the 7th*

mentre altre hanno sottolineato la necessità che gli Stati rispettino i propri obblighi internazionali e garantiscano, nell'attuazione delle misure di risposta alla crisi pandemica, la protezione da atti arbitrari a livello nazionale[23]. In particolare, è stata evidenziata l'importanza di tutelare i diritti dei detenuti e alcune delegazioni hanno proposto l'adozione di misure speciali per attenuare gli effetti della pandemia sulle persone private della libertà, come il rilascio anticipato[24].

È stata inoltre ribadita la necessità di garantire l'accesso alla giustizia durante la pandemia di COVID-19[25]. A questo proposito, diverse delegazioni hanno condiviso le proprie esperienze nazionali sull'utilizzo delle nuove tecnologie per affrontare le sfide derivanti dalle restrizioni sanitarie, evidenziando l'importanza di potenziare l'alfabetizzazione tecnologica al fine di migliorare l'efficienza e l'accessibilità dei sistemi giudiziari[26]. È stato inoltre espresso sostegno alla predisposizione, in seno all'OMS, di uno strumento universale per la prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie[27].

Alcune delegazioni hanno menzionato anche altre sfide globali che minacciano lo Stato di diritto, tra cui il cambiamento climatico, la criminalità informatica e i rischi connessi allo sviluppo tecnologico[28]. Diverse delegazioni hanno evidenziato gli sforzi compiuti per promuovere l'uguaglianza di genere e garantire sicurezza e giustizia a donne e ragazze, sottolineando la necessità di porre fine a tutte le forme di violenza nei loro confronti[29].

Infine, un gruppo nutrito di delegati ha espresso le proprie preoccupazioni con riguardo alla diffusione del fenomeno della corruzione, evidenziando l'urgenza di

---

meeting, cit., par. 57), Argentina (ivi, par. 74), Corea (ivi, par. 84), Sudafrica (ivi, par. 95) e Cile (*Summary record of the 8th meeting*, cit., par. 46).

[23] V. es. Gruppo dei Paesi del Nord (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia) (*Summary record of the 6th meeting*, cit., par. 64), Nepal (*Summary record of the 7th meeting*, cit., par. 16), Regno Unito (*Summary record of the 8th meeting*, cit., par. 41), Cile (ivi, par. 46), Cina (*Summary record of the 9th meeting*, cit., par. 13) e Marocco (ivi, par. 30).

[24] V. es. Unione europea (*Summary record of the 6th meeting*, cit., par. 49), Gruppo dei Paesi africani (*Summary record of the 7th meeting*, cit., par. 3) e Nepal (ivi, par. 16).

[25] V. es. Unione europea (*Summary record of the 6th meeting*, cit., par. 49) e Regno Unito (*Summary record of the 8th meeting*, cit., par. 43).

[26] Cfr. Nuova Zelanda (anche in rappresentanza di Australia e Canada) (*Summary record of the 6th meeting*, cit., par. 66), Singapore (ivi, par. 73), India (ivi, par. 79), Colombia (ivi, par. 86), Argentina (*Summary record of the 7th meeting*, cit., par. 74), Turchia (ivi, par. 54) e Tanzania (*Summary record of the 8th meeting*, cit., par. 57).

[27] V. es. Sudafrica (*Summary record of the 7th meeting*, cit., par. 97), Cile (*Summary record of the 8th meeting*, cit., par. 49), Turchia (ivi, par. 54), Thailandia (ivi, par. 73) e Cina (*Summary record of the 9th meeting*, cit., par. 17).

[28] Così, Nuova Zelanda (anche in rappresentanza di Australia e Canada) (*Summary record of the 6th meeting*, cit., par. 70), Liechtenstein (ivi, par. 83), Mozambico (*Summary record of the 7th meeting*, cit., par. 33), Sierra Leone (ivi, par. 53), Ecuador (ivi, par. 75), Corea (ivi, par. 85), Georgia (ivi, par. 87), Kuwait (*Summary record of the 8th meeting*, cit., par. 10), Regno Unito (ivi, par. 42), Algeria (ivi, par. 76), Cina (*Summary record of the 9th meeting*, cit., par. 10), Gabon (ivi, par. 18) e IDLO (ivi, par. 52).

[29] Cfr. Israele (*Summary record of the 7th meeting*, cit., par. 7), Nepal (ivi, par. 16), Filippine (ivi, par. 80), Sudafrica (ivi, par. 96), Sri Lanka (*Summary record of the 8th meeting*, cit., par. 3), Sudan (ivi, par. 58), Emirati Arabi Uniti (ivi, par. 69), e Maldive (ivi, par. 102), Honduras (*Summary record of the 9th meeting*, cit., par. 15), Gabon (ivi, par. 20), Perù (ivi, par. 25) e Marocco (ivi, par. 29).

sviluppare strategie efficaci per contrastarla[30], ed alcuni hanno condiviso le proprie esperienze nazionali[31].

Alcune delegazioni hanno elogiato le attività di *capacity-building* e assistenza tecnica delle Nazioni Unite[32], mentre altre hanno sottolineato l'importanza di potenziarle, chiedendone un ampliamento[33]. Allo stesso tempo, è stata sottolineata l'importanza che gli organi delle Nazioni Unite mantengano un approccio obiettivo ed equilibrato nella redazione dei loro rapporti[34]. Le delegazioni hanno inoltre ribadito la necessità di potenziare il ruolo centrale dell'Assemblea generale ed evidenziato l'urgenza di riformare il Consiglio di sicurezza[35]. Analogamente agli anni passati, si è riconosciuto il contributo significativo offerto dalla Commissione del diritto internazionale (CDI) alla codificazione e allo sviluppo progressivo del diritto internazionale[36], e si è espresso apprezzamento per il *Programme of Assistance in the Teaching, Study, Dissemination and Wider Appreciation of International Law*[37].

Si è altresì reiterato il sostegno per i tribunali internazionali, con l'esortazione al pieno rispetto delle loro decisioni[38]. In particolare, è stata evidenziata l'importanza della Corte internazionale di giustizia (CIG) nel regolamento pacifico delle controversie e nel fornire pareri consultivi. L'Assemblea generale e il Consiglio di sicurezza sono stati incoraggiati a richiederle pareri su questioni giuridiche rilevanti quando opportuno, mentre gli Stati sono stati sollecitati ad accettarne la giurisdizione e a rispettarne le sentenze[39]. Per quanto riguarda la Corte penale inter-

---

[30] Così, Senegal (*Summary record of the 7th meeting*, cit., par. 77) e Turchia (*Summary record of the 8th meeting*, cit., par. 53).

[31] V. es. Mozambico (*Summary record of the 7th meeting*, cit., par. 34), Guinea Equatoriale (ivi, par. 50), Senegal (ivi, par. 78), Arabia Saudita (*Summary record of the 8th meeting*, cit., par. 17), Qatar (ivi, par. 24), Tanzania (ivi, par. 56), Nigeria (ivi, par. 66), Algeria (ivi, par. 78), Zambia (ivi, par. 96), Maldive (ivi, par. 102), Honduras (*Summary record of the 9th meeting*, cit., par. 14), Gabon (ivi, par. 20), Namibia (ivi, par. 32 s.) e Mauritania (ivi, par. 36).

[32] In questo senso, Singapore (*Summary record of the 6th meeting*, cit., par. 71), Colombia (ivi, par. 85), Gruppo dei Paesi africani (*Summary record of the 7th meeting*, cit., paragrafi 1 e 4), Messico (ivi, par. 21), Guinea Equatoriale (ivi, par. 50), Sierra Leone (ivi, par. 52), Libano (ivi, par. 70), Argentina (ivi, par. 72), Filippine (ivi, par. 81), Sudafrica (ivi, par. 94), Kuwait (*Summary record of the 8th meeting*, cit., par. 11), Qatar (ivi, par. 24), Turchia (ivi, par. 53) e Thailandia (ivi, par. 72).

[33] Così, Iran (*Summary record of the 6th meeting*, cit., par. 39), Bielorussia (ivi, par. 93), Guatemala (*Summary record of the 7th meeting*, cit., par. 36) e Cuba (*Summary record of the 8th meeting*, cit., par. 28).

[34] In questo senso, Movimento dei Paesi non allineati (*Summary record of the 6th meeting*, cit., par. 40) e Camerun (*Summary record of the 7th meeting*, cit., par. 63).

[35] Così, India (*Summary record of the 6th meeting*, cit., par. 80), Brasile (*Summary record of the 7th meeting*, cit., par. 29) e Cuba (*Summary record of the 8th meeting*, cit., par. 29).

[36] In questo senso, Nepal (*Summary record of the 7th meeting*, cit., par. 17), Messico (ivi, par. 22), Brasile (ivi, par. 27), Vietnam (ivi, par. 66), Ecuador (ivi, par. 75), Arabia Saudita (*Summary record of the 8th meeting*, cit., par. 18), Uganda (ivi, par. 21), Thailandia (ivi, par. 72), Algeria (ivi, par. 77) e Uruguay (ivi, par. 107).

[37] Così, ASEAN (*Summary record of the 6th meeting*, cit., par. 61) e Gruppo dei Paesi africani (*Summary record of the 7th meeting*, cit., par. 5).

[38] In questo senso, Nuova Zelanda (anche in rappresentanza di Canada e Australia) (*Summary record of the 6th meeting*, cit., par. 67), Vietnam (*Summary record of the 7th meeting*, cit., par. 66) e Ucraina (*Summary record of the 8th meeting*, cit., par. 34).

[39] Così, Iran (*Summary record of the 6th meeting*, cit., par. 36), Austria (ivi, par. 46), Nuova Zelanda (anche in rappresentanza di Canada e Australia) (ivi, par. 67), Nepal (*Summary record of the 7th meeting*, cit., par. 17), Guatemala (ivi, par. 39), Sierra Leone (ivi, par. 55), Vietnam (ivi, par. 66), Ecuador (ivi, par. 75), Senegal (ivi, par. 79), Honduras (*Summary record of the 9th meeting*, cit., par. 16) e Palestina (ivi, par. 45).

nazionale (CPI), alcune delegazioni hanno invitato gli Stati a ratificarne lo Statuto[40]. Sono stati elogiati i lavori del Tribunale speciale per il Libano e della Corte speciale per la Sierra Leone[41]. Si sono anche riproposte le opinioni contrastanti con riferimento al Meccanismo internazionale, imparziale e indipendente di sostegno alle indagini e alla repressione dei crimini commessi in Siria, nonché circa l'istituzione, nell'agosto 2019, di un meccanismo simile per il Myanmar[42]. Si è poi notato il ruolo degli altri meccanismi di regolamento pacifico delle controversie, tra cui quelli di verità, giustizia e riconciliazione, e si è invocato un sistema di giustizia orientato alle esigenze delle vittime, nel rispetto dei loro diritti[43].

Infine, le delegazioni hanno sottolineato il ruolo del diritto internazionale pattizio – e, secondo alcune, anche delle norme consuetudinarie – per il mantenimento delle buone relazioni tra gli Stati e a sostegno della *rule of law* internazionale[44].

Al termine della discussione, l'Assemblea generale ha rinviato i lavori alla 78ª sessione, durante la quale le delegazioni si confronteranno sul sotto-tema dell'"Utilizzo della tecnologia al fine di promuovere l'accesso alla giustizia per tutti"[45].

3. *Portata e applicazione del principio di universalità della giurisdizione.* – Analogamente a quanto avvenuto negli anni precedenti, la discussione su questo tema si è svolta sia in plenaria sia in seno a un *working group* aperto alla partecipazione di tutti gli Stati[46]. Nel dibattito generale, le delegazioni hanno riconosciuto la giurisdizione universale come un principio essenziale e consolidato del diritto internazionale, fondamentale per contrastare l'impunità dei responsabili[47]. È stato sottolineato che essa consente di perseguire i crimini internazionali più gravi, ma deve es-

---

[40] In questo senso si sono espressi Nuova Zelanda (anche in rappresentanza di Canada e Australia) (*Summary record of the 6th meeting*, cit., par. 67), Brasile (*Summary record of the 8th meeting*, cit., par. 30), Guatemala (ivi, par. 39), Sierra Leone (ivi, par. 56), Ecuador (ivi, par. 75), Senegal (ivi, par. 79), Georgia (ivi, par. 88) e Regno Unito (*Summary record of the 9th meeting*, cit., par. 44).

[41] Cfr. Sierra Leone (*Summary record of the 7th meeting*, cit., par. 56) e Libano (ivi, par. 71).

[42] V. es. Siria (*Summary record of the 8th meeting*, cit., par. 5), Russia (*Summary record of the 9th meeting*, cit., par. 4) e Perù (ivi, par. 27).

[43] V. es. Austria (*Summary record of the 6th meeting*, cit., par. 47), Algeria (ivi, par. 78), Liechtenstein (ivi, par. 82), Giordania (*Summary record of the 8th meeting*, cit., par. 81), Corea (ivi, par. 84), Georgia (ivi, par. 88) e Singapore (*Summary record of the 9th meeting*, cit., par. 82).

[44] Cfr. Iran (*Summary record of the 6th meeting*, cit., par. 33), Austria (ivi, par. 46), Bielorussia (ivi par. 93) e Thailandia (*Summary record of the 8th meeting*, cit., par. 73).

[45] UN Doc. A/RES/77/110.

[46] Il *working group* è stato istituito dalla Commissione nel corso della sua prima riunione (cfr. *Summary record of the 1st meeting,* 3 October 2022, in GAOR, Seventhy-seventh session, A/C.6/77/SR.1, par. 11 s.). Nello svolgimento dei lavori, le delegazioni si sono avvalse dei rapporti preparati dal Segretario generale sulla base delle osservazioni inviate da Stati, organizzazioni internazionali e non-governative, nonché delle informazioni fornite da alcune delegazioni sullo stato della legislazione nazionale in materia di giurisdizione universale (UN Doc. A/65/181, A/66/93 e Add.1, A/67/116, A/68/113, A/69/174, A/70/125, A/71/111, A/72/112, A/73/123 e Add.1, A/74/144, A/75/151, e A/76/203).

[47] Cfr. Unione euopea (*Summary record of the 12th meeting*, 12 ottobre 2022, in GAOR, Seventy-seventh session, A/C.6/77/SR.12, par. 5), Paesi del Nord (ivi, par. 10), El Salvador (ivi, par. 38), Brasile (ivi, par. 45), Repubblica Ceca (ivi, par. 51), Burkina Faso (ivi, par. 85), India (ivi, par. 91), Sudafrica (ivi, par. 92), Senegal (ivi, par. 95), Emirati Arabi Uniti (ivi, par. 106), Corea (ivi, par. 107), Paesi Bassi (ivi, par. 108), Cile (*Summary record of the 13th meeting*, 13 ottobre 2022, in GAOR, Seventy-seventh session, A/C.6/77/SR.13, par. 13), Marocco (ivi, par. 27), Turchia (ivi, par. 30), Indonesia (ivi, par. 38), Zimbabwe (ivi, par. 41) e Palestina (ivi, par. 46).

sere applicata in via eccezionale e nel rispetto del principio di sussidiarietà[48]. Alcune delegazioni hanno rilevato che il principio dovrebbe essere applicato esclusivamente quando lo Stato territoriale o quello di nazionalità si dimostrino "unwilling or unable" nel condurre indagini e/o perseguire il presunto responsabile del reato[49], mentre altre ne hanno messo in rilievo la funzione deterrente[50].

Come nelle sessioni precedenti, le delegazioni hanno espresso opinioni contrastanti riguardo all'ambito di applicazione del principio di universalità della giurisdizione. In particolare, continua a registrarsi disaccordo circa l'identificazione delle condotte criminose da perseguire. Un gruppo nutrito di delegazioni ha confermato la posizione secondo cui il principio in esame troverebbe applicazione con riguardo alle fattispecie più gravi, tra le quali rientrano crimini di guerra, genocidio, crimini contro l'umanità, schiavitù, tortura, pirateria, terrorismo e aggressione[51], mentre altre hanno espresso una posizione più restrittiva, sostenendo che la pirateria è l'unico reato per il quale l'applicabilità della giurisdizione universale è prescritta dal diritto internazionale generale[52].

In merito alla sua applicazione, numerose delegazioni hanno espresso preoccupazione per l'incertezza che circonda il principio e per il rischio di abusi o di un suo uso improprio[53]. Diversi delegati hanno sottolineato che l'applicazione della giurisdizione universale deve avvenire in conformità con la Carta ONU e il diritto internazionale, rispettando l'uguaglianza sovrana degli Stati, la loro integrità territoriale e il principio di non ingerenza negli affari interni di altri Stati, oltre all'immunità dei funzionari statali[54]. Inoltre, è stata ribadita la necessità che l'applicazione della giuri-

---

[48] Cfr. Unione europea (*Summary record of the 12th meeting*, cit., par. 6), Australia (anche in rappresentanza di Nuova Zelanda e Canada) (ivi, par. 15), Pakistan (ivi, par. 25), Messico (ivi, par. 30), Egitto (ivi, par. 36), Brasile (ivi, par. 44), Slovacchia (ivi, par. 50), Camerun (ivi, par. 68), Senegal (ivi, par. 97), Etiopia (ivi, par. 101), Emirati Arabi Uniti (ivi, par. 106), Paesi Bassi (ivi, par. 108), Gruppo dei Paesi africani (*Summary record of the 13th meeting*, cit., par. 7), Algeria (ivi, par. 8), Argentina (ivi, par.14), Sudan (ivi, par. 19), Siria (ivi, par. 21), Marocco (ivi, par. 28) e Iran (ivi, par. 37).

[49] Cfr. Unione europea (*Summary record of the 12th meeting*, cit., par. 6), Australia (anche in rappresentanza di Nuova Zelanda e Canada) (ivi, par. 15), Giordania (ivi, par. 19), Pakistan (ivi, par. 23), Egitto (ivi, par. 36), Burkina Faso (ivi, par. 81), Myanmar (ivi, par. 90), Sudafrica (ivi, par. 93), Algeria (*Summary record of the 13th meeting*, cit., par. 8), Cile (ivi, par. 11), Sudan (ivi, par. 19), Zambia (ivi, par. 25), Indonesia (ivi, par. 39) e Zimbabwe (ivi, par. 42).

[50] Così, Unione europea (*Summary record of the 12th meeting*, cit., par. 7), Senegal (ivi, par. 98), Sri Lanka (ivi, par. 85) e Palestina (*Summary record of the 13th meeting*, cit., par. 46).

[51] In questo senso, Unione europea (*Summary record of the 12th meeting*, cit., par. 7), Gruppo dei Paesi del Nord (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia) (ivi, par. 9), Nuova Zelanda (anche in rappresentanza di Canada e Australia) (ivi, par. 13), Giordania (ivi, par. 18), Liechtenstein (ivi, par. 27), Germania (ivi, par. 33), El Salvador (ivi, par. 38), Repubblica Ceca (ivi, par. 51), Camerun (ivi, par. 67), Burkina Faso (ivi, par. 81) Sri Lanka (ivi, par. 82), Sudafrica (ivi, par. 94), Paesi Bassi (ivi, par. 108), Argentina (*Summary record of the 13th meeting*, cit., paragrafi 14 e 16), Zambia (ivi, par, 25) e Turchia (ivi, par. 30).

[52] Cfr. Cina (*Summary record of the 12th meeting*, cit., par. 40), India (ivi, par. 87) e Indonesia (*Summary record of the 13th meeting*, cit., par. 39). Secondo queste delegazioni l'applicazione del principio in relazione a crimini gravi come genocidio, crimini di guerra, crimini contro l'umanità, *apartheid* e tortura trova fondamento nel diritto pattizio e si limita agli Stati parti di tali convenzioni.

[53] In questo senso, Movimento dei Paesi non allineati (*Summary record of the 12th meeting*, cit., par. 3), Cina (ivi, par. 41), Brasile (ivi, par. 43), Cuba (ivi, par. 55), Sierra Leone (ivi, par. 61), Russia (ivi, par. 77), Myanmar (ivi, par. 88), Venezuela (ivi, par. 105) e Gruppo dei Paesi africani (*Summary record of the 13th meeting*, cit., paragrafi 4, 6-7), Lesotho (ivi, par. 17), Zambia (ivi, par. 25) e Zimbabwe (ivi, par. 41).

[54] Così, Movimento dei Paesi non allineati (*Summary record of the 12th meeting*, cit., par. 1), Pakistan (ivi, par. 25), Arabia Saudita (ivi, par. 65), Camerun (ivi, par. 67), Burkina Faso (ivi, par. 81), Venezuela

sdizione universale avvenga nel pieno rispetto dei principi del diritto penale, come il *ne bis in idem* e l'equo processo[55]. Alcune delegazioni hanno illustrato le proprie normative nazionali in materia, specificando i crimini e le condizioni per l'applicazione del principio di universalità della giurisdizione[56], mentre altre hanno sollecitato gli Stati a integrarlo nelle rispettive legislazioni[57].

Quanto alle considerazioni sul futuro dei lavori, diverse delegazioni hanno sottolineato la necessità di proseguire la discussione del tema in seno alla VI Commissione e al relativo *working group*[58], mentre altre hanno evidenziato lo stallo in cui versa da diverso tempo il dibattito in queste sedi[59]. Con riferimento all'introduzione del principio in questione tra i temi del *long-term programme of work* della CDI[60], sono tornate a registrarsi posizioni diverse, tra chi l'ha ritenuto prematuro[61] e chi l'ha accolto con favore[62]. È stata inoltre avanzata la proposta di rafforzare il lavoro della VI Commissione attraverso la pubblicazione di un rapporto del Segretario generale, volto a riesaminare i documenti precedenti sul tema, individuando difficoltà, punti di convergenza e divergenza in merito all'ambito di applicazione del principio[63].

La discussione in seno al *working group* si è rivelata, come l'anno precedente, poco fruttuosa. Nella relazione al *plenum* della Commissione, il Presidente ha illustrato i temi trattati nelle sessioni precedenti, incluso il *working paper* informale con la nota *road map* concordata durante la 66ª sessione[64], riconoscendo che la mancanza di accordo ha portato nuovamente a un'*impasse*, impedendo, come dal 2016, qualsiasi modifica al *working paper*[65].

(ivi, par. 103), Emirati Arabi Uniti (ivi, par. 106), Algeria (*Summary record of the 13th meeting*, cit., par. 8), Sudan (ivi, par. 18), Marocco (ivi, par. 28), Turchia (ivi, par. 30), Repubblica Dominicana (ivi, par. 32), Indonesia (ivi, par. 38) e Zimbabwe (ivi, par. 42).

[55] V. es. Australia (anche in rappresentanza di Nuova Zelanda e Canada) (*Summary record of the 12th meeting*, cit., par. 14), Brasile (ivi, par. 48), Repubblica Ceca (ivi, par. 53) e Camerun (ivi, par. 68).

[56] Così, Gruppo dei Paesi del Nord (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia) (*Summary record of the 12th meeting*, cit., par. 9), El Salvador (ivi, par. 39), Repubblica Ceca (ivi, par. 52), Senegal (ivi, par. 95), Corea (ivi, par. 107) e Marocco (*Summary record of the 13th meeting*, cit., par. 29).

[57] V. es. Australia (anche in rappresentanza di Nuova Zelanda e Canada) (*Summary record of the 12th meeting*, cit., par. 15), Liechtenstein (ivi, par. 27), Sudan (*Summary record of the 13th meeting*, cit., par. 19), Zambia (ivi, par. 26) e Comitato internazionale della Croce Rossa (ivi, par. 49).

[58] Cfr. Movimento dei Paesi non allineati (*Summary record of the 12th meeting*, cit., par. 3), Colombia (ivi, par. 21), Cina (ivi, par. 42), Repubblica Ceca (ivi, par. 54), Sierra Leone (ivi, par. 60), Camerun (ivi, par. 70) e Russia (ivi, par. 76).

[59] V. es. Sierra Leone (*Summary record of the 12th meeting*, cit., par. 59) e Slovenia (ivi, par. 62).

[60] *Report of the International Law Commission, Seventieth session (30 April-1 June and 2 July-10 August 2018)*, in GAOR, Seventy-third Session, Supplement No. 10, UN Doc. A/73/10 (Annex A).

[61] In questo senso, Movimento dei Paesi non allineati (*Summary record of the 12th meeting*, cit., par. 4), Egitto (ivi, par. 37), Cina (ivi, par. 42), Iran (*Summary record of the 13th meeting*, cit., par. 37), Indonesia (ivi, par. 40) e Zimbabwe (ivi, par. 43).

[62] Così, Singapore (*Summary record of the 12th meeting*, cit., par. 19), Colombia (ivi, par. 21), Liechtenstein (ivi, par. 28), USA (ivi, par. 29), Messico (ivi, paragrafi 31 e 32), Slovacchia (ivi, par. 49), Repubblica Ceca (ivi, par. 54), Sierra Leone (ivi, par. 60), Senegal (ivi, par. 98), Corea (ivi, par. 111) e Argentina (*Summary record of the 13th meeting*, cit., par. 15).

[63] In questo senso v. es. Sierra Leone (*Summary record of the 12th meeting*, cit., par. 59) e Gruppo dei Paesi africani (*Summary record of the 13th meeting*, cit., par. 6).

[64] Cfr. UN. Doc. A/C.6/66/WG.3/1. Si veda anche la rassegna di D. AMOROSO, *66ª sessione*, in questa *Rivista*, 2013, 397-398.

[65] *Oral report of the Chair of the working group on the scope and application of the principle of universal jurisdiction* in *Summary record of the 35th meeting*, cit., par. 21.

4. *Questioni legate ai lavori della Commissione del diritto internazionale*. – Come da prassi, la discussione è stata introdotta da una relazione del Presidente della CDI[66], Dire Tladi, che ha sintetizzato il contenuto del rapporto della Commissione[67] ricordando i risultati raggiunti durante la 72ª sessione. Innanzitutto, si sono conclusi i lavori in seconda lettura sui temi "Identificazione e determinazione delle conseguenze giuridiche delle norme imperative (*ius cogens*)" e "Protezione dell'ambiente in relazione ai conflitti armati", per i quali sono stati adottati rispettivamente delle *draft conclusions* e dei *draft principles*, entrambi accompagnati da un commentario. Inoltre, i lavori in prima lettura sul tema delle "Immunità degli organi stranieri dalla giurisdizione penale" si sono conclusi con l'adozione di diciotto *draft articles*, corredati da un commentario. La CDI ha poi continuato lo studio su "Successione degli Stati e responsabilità statale" e "Principi generali di diritto", con notevoli progressi e apprestandosi a concluderne i lavori, e ha progredito anche nello studio del tema relativo all'"Innalzamento del livello del mare in relazione al diritto internazionale". La Commissione, infine, ha aggiunto tre nuovi argomenti al suo *long-term programme of work*: "Risoluzione delle controversie internazionali che coinvolgono organizzazioni internazionali in qualità di parti", "Mezzi sussidiari per la determinazione delle norme di diritto internazionale" e "Accordi di diritto internazionale non vincolanti"[68].

In merito ai lavori sul tema "Identificazione e determinazione delle conseguenze giuridiche delle norme imperative (*ius cogens*)", la discussione ha avuto come oggetto l'approvazione dell'elenco di ventitré *draft conclusions*, accompagnate da un commentario e da un allegato[69]. In linea generale, le delegazioni hanno lodato il lavoro della CDI e accolto con favore l'adozione in seconda lettura delle *draft conclusions*[70], sottolineando che esse rappresentano una guida pratica all'identificazione delle norme imperative e delle loro conseguenze, e contribuiscono a chiarire la relazione tra queste e altre norme di diritto internazionale generale, ossia consuetudini e principi generali di diritto[71]. Secondo alcune delegazioni, le *draft conclusions* aderi-

---

[66] Cfr. *Summary records of the 21st meeting*, 25 ottobre 2022, in GAOR, Seventy-seventh session, A/C.6/77/SR.21, paragrafi 1-46.

[67] UN Doc. A/77/10.

[68] *Summary records of the 21st meeting*, cit. Il *syllabus* di quest'ultimo argomento è contenuto nell'allegato I al rapporto della CDI (UN Doc. A/77/10).

[69] Il tema è stato affrontato alla luce del quinto rapporto del Relatore speciale, Dire Tladi (UN Doc. A/CN.4/747, *Fifth report on peremptory norms of general international law (jus cogens) by Dire Tladi, Special Rapporteur*), con annessi commenti e osservazioni dei governi (UN Doc. A/CN.4/748, *Peremptory norms of general international law (jus cogens): Comments and observations received from Governments*).

[70] Cfr. Gruppo dei Paesi del Nord (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia) (*Summary records of the 21st meeting*, cit., par. 54), Giordania (ivi, par. 74), Australia (ivi, par. 84), Grecia (ivi, par. 89), Italia (ivi, par. 110), El Salvador (ivi, par. 118), Ungheria (ivi, par. 127), Austria (*Summary record of the 22nd meeting*, 25 ottobre 2022, in GAOR, Seventy-seventh session, A/C.6/77/SR.22, par. 33), Slovenia (ivi, par. 88), Slovacchia (ivi, par. 95), Colombia (ivi, par. 125), Cuba (ivi, par. 131), Portogallo (*Summary record of the 23rd meeting*, 26 ottobre 2022, in GAOR, Seventy-seventh session, A/C.6/77/SR.23, par. 3), Irlanda (ivi, par. 13), Perù (ivi, par. 41), Svizzera (ivi, par. 46), Camerun (ivi, par. 50), Sudafrica (ivi, par. 70), Paesi Bassi (ivi, par. 118), Corea (ivi, par. 124), Spagna (*Summary record of the 24th meeting*, 26 ottobre 2022, in GAOR, Seventy-seventh session, A/C.6/77/SR.24, par. 14), Cipro (ivi, par. 38), Croazia (*Summary record of the 25th meeting*, 27 ottobre 2022, in GAOR, Seventy-seventh session, A/C.6/77/SR.25, par. 26), Nigeria (ivi, par. 31), Francia (ivi, par. 38), Libano (ivi, par. 68), Nuova Zelanda (ivi, par. 71) e Palestina (ivi, par. 87).

[71] V. es. Egitto (*Summary record of 22nd meeting*, cit., par. 57), Corea (*Summary record of 23rd meeting*, cit., par. 124), Perù (ivi, par. 42) e Bulgaria (*Summary record of 25th meeting*, cit., par. 6). A tal pro-

rebbero perfettamente al diritto internazionale esistente, in particolare alla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati e agli Articoli sulla responsabilità degli Stati per illeciti internazionali, nonché alla Guida pratica sulle riserve ai trattati[72], mentre secondo un altro gruppo esse non rifletterebbero il diritto esistente in tutti i suoi aspetti[73]. Diverse delegazioni hanno contestato l'utilizzo del termine "shall", ritenendolo più appropriato per un progetto di articoli e non di conclusioni[74], e alcune hanno criticato l'impianto eccessivamente dottrinale del progetto, rammaricandosi per lo scarso riferimento alla prassi statale[75]. A tal proposito, alcune delegazioni, pur concordando con la scelta di lavorare al tema con l'obiettivo di elaborare delle *draft conclusions*, hanno sottolineato come questa forma non si adatti bene alle conclusioni che indicano uno sviluppo progressivo del diritto internazionale, le quali sarebbero meglio descritte dal termine "recommendations"[76]. È stato altresì censurato il mancato approfondimento di alcune questioni, relative ad esempio al conflitto tra norme imperative e al loro mutamento nel tempo, biasimando la CDI per non aver chiarito alcuni aspetti problematici legati alla modifica delle norme imperative[77] e suggerendo, in virtù della natura e dell'importanza del tema, che essa dovrebbe continuare ad occuparsene.

Si sono poi reiterate divergenze di opinioni rispetto al contenuto e finanche all'opportunità di inserire un elenco illustrativo di norme di *ius cogens*[78], così come

---

posito, si sono registrate posizioni divergenti in relazione alla *draft conclusion* 5 ("Bases for peremptory norms of general international law (*jus cogens*)"), che riconosce il diritto consuetudinario come riferimento più comune da cui partire per la determinazione dell'esistenza di una norma di *ius cogens*, pur ammettendo che anche principi generali di diritto e disposizioni convenzionali possano talvolta svolgere la medesima funzione. Secondo un gruppo non ci sarebbe alcuna necessità di distinguere tra le fonti che possono porsi alla base delle norme imperative. Cfr. es. Iran (*Summary record 21st meeting*, cit., par. 97) e Camerun (*Summary records of the 23rd meeting*, cit., par. 52). Secondo una diversa posizione, invece, solo il diritto internazionale consuetudinario potrebbe porsi a fondamento di norme di *ius cogens* e, per dimostrare il contrario, la CDI avrebbe dovuto fare maggiore riferimento alla prassi statale da cui sarebbe possibile desumere che anche le disposizioni dei trattati e i principi generali di diritto possano fare lo stesso. Cfr. es. Giordania (*Summary record 21st meeting*, cit., par. 75) e Australia (ivi, par. 85). Sulla stessa scia, alcune delegazioni hanno affermato che, essendo i trattati vincolanti solo per le parti contraenti, essi non potrebbero prestarsi come base per l'esistenza di norme imperative (vincolanti per tutti gli Stati) (cfr. es. Canada, *Summary records of the 22nd meeting*, cit., par. 15), mentre altre hanno criticato fortemente l'idea che un principio generale di diritto possa porsi a fondamento di una norma di *ius cogens* (v. es. Romania, ivi, par. 114, e Turchia, *Summary records of the 25th meeting*, cit., par. 56).

[72] Cfr. es. Giordania (*Summary record 21st meeting*, cit., par. 74), Messico (*Summary record of 22nd meeting*, cit., par. 50), Romania (ivi, par. 113) e Polonia (*Summary record of 23rd meeting*, cit., par. 9).

[73] V. es. USA (*Summary record of 22nd meeting*, cit., par. 9), Bielorussia (ivi, paragrafi 69-70) e Israele (*Summary record of the 24th meeting*, par. 30).

[74] In questo senso, USA (*Summary record of 22nd meeting*, cit., par. 6) ed Estonia (ivi, par. 101).

[75] Così, per esempio Estonia (*Summary record of 22nd meeting*, cit., par. 101), Cuba (ivi, par. 130), Israele (*Summary record of the 24th meeting*, par. 29) e Francia (*Summary records of the 25th meeting*, cit., par. 41).

[76] In questo senso, per esempio Bielorussia (*Summary record of 22nd meeting*, cit., par. 71) e Irlanda (*Summary record of 23rd meeting*, cit., par. 16).

[77] Così, ad esempio Ungheria (*Summary record 21st meeting*, cit., par. 129) e Irlanda (*Summary record of 23rd meeting*, cit., par. 14). Al termine della discussione, il Relatore speciale Tladi ha risposto a tali sollecitazioni sostenendo che il tema era stato affrontato ampiamente nel commentario allegato alle *draft conclusions* e sottolineando la necessità di distinguere l'ipotesi della modifica di una norma di *ius cogens* da quella, non necessariamente coincidente, del conflitto tra norme imperative. Sul punto, v. *Summary records of the 25th meeting*, cit., par. 108.

[78] Diverse delegazioni hanno accolto con favore l'inclusione dell'elenco illustrativo, ricordando che esso non esclude l'esistenza o la futura identificazione di altre norme imperative. Cfr. Grecia (*Summary records of the 21st meeting*, cit., par. 91), El Salvador (ivi, par. 118), Brasile (*Summary record of 22nd*

relativamente ad alcune delle *draft conclusions* adottate in seconda lettura dalla CDI. Tra queste, due risultano particolarmente rilevanti[79]. La prima è la *draft conclusion* 2, la quale stabilisce che le norme imperative, poste a protezione della Comunità internazionale nel suo insieme, sono universalmente applicabili e si collocano in una posizione gerarchicamente superiore rispetto alle altre norme di diritto internazionale. Alcune delegazioni hanno accolto con favore l'utilizzo dell'espressione «international community as a whole», più ampia della precedente formulazione «international community of States as a whole»[80], mentre altre ne hanno sottolineato l'ambiguità, evidenziando che essa si presterebbe a più interpretazioni[81]. Si è altresì notato che il riferimento all'applicazione "universale" delle norme imperative sta ad indicare che esse sono vincolanti tanto per gli Stati quanto per le organizzazioni internazionali[82]. La seconda è la *draft conclusion* 8, relativa alla prova dell'esistenza dell'accettazione e del riconoscimento di una norma imperativa. Dopo aver accolto con favore l'inserimento di un elenco esemplificativo di diverse forme di prova[83], alcune delegazioni hanno espresso dissenso per il riferimento alle risoluzioni adottate in seno alle organizzazioni internazionali, ricordando che, nelle conclusioni della CDI sull'identificazione del diritto internazionale consuetudinario, l'elemento considerato dirimente è il comportamento degli Stati in relazione alla risoluzione, anche in considerazione del fatto che il voto favorevole dello Stato all'adozione di una risoluzione potrebbe derivare da ragioni politiche[84]. Si è inoltre osservato che, nel commentario, la CDI avrebbe dovuto chiarire a quali organizzazioni internazionali o conferenze intergovernative si riferisce la *draft conclusion* 8, nonché stabilire se qualsiasi decisione di un'organizzazione internazionale è in grado di soddisfare lo standard di prova richiesto[85].

---

meeting, cit., par. 85), Slovenia (ivi, par. 88), Sudafrica (*Summary record of 23rd meeting*, cit., par. 74), Irlanda (ivi, par. 18), Perù (ivi, par. 43), Cipro (*Summary record of the 24th meeting*, cit., par. 42) e Libano (ivi, par. 68). Alcune delegazioni hanno espresso riserve sulle norme contenute nell'elenco, o addirittura sulla necessità di includerlo nei lavori, ma hanno osservato che in ogni caso esso non pregiudica l'esistenza o la successiva comparsa di nuove norme imperative. V. es. Estonia (*Summary record of 22nd meeting*, cit., par. 100) e Repubblica Ceca (ivi, par. 119). Altre delegazioni hanno fatto notare che, a prescindere dall'inserimento dell'espressione "without prejudice" contenuta nella *draft conclusion* 23, l'elenco potrebbe causare confusione ed essere considerato da alcuni come esaustivo e/o come una codificazione di norme imperative esistenti, il che potrebbe ostacolare la naturale evoluzione di tali norme. Cfr. Iran (*Summary records of the 21st meeting*, cit., par. 101), Spagna (*Summary record of the 24th meeting*, cit., par. 17), Israele (ivi, par. 32), Giappone (*Summary record of the 25th meeting*, cit., par. 11), Francia (ivi, par. 40). Infine, un gruppo ha ritenuto che la redazione di un elenco illustrativo andasse oltre il mandato della CDI. Cfr. Russia (*Summary record of 23rd meeting*, cit., par. 98), Regno Unito (ivi, par. 89), Francia (*Summary record of the 24th meeting*, cit., par. 40) e Turchia (*Summary record of the 25th meeting*, cit., par. 61).

[79] Con riferimento alle altre conclusioni, le delegazioni hanno sostanzialmente reiterato le posizioni adottate in prima lettura. Sul punto, si veda la rassegna di G. CILIBERTO, *74a sessione*, in questa *Rivista*, 2021, 800-802.

[80] V. es. Giordania (*Summary record 21st meeting*, cit., par. 75).

[81] V. es. Irlanda (*Summary record of 23rd meeting*, cit., par. 14) e Marocco (*Summary record of the 24th meeting*, cit., par. 52).

[82] V. es. Cipro (*Summary record of the 24th meeting*, cit., par. 38).

[83] In questo senso, v. es. Italia (*Summary record 21st meeting*, cit., par. 111) e Camerun (*Summary record of 23rd meeting*, cit., par. 52).

[84] Cfr. Iran (*Summary record 21st meeting*, cit., par. 98), USA (*Summary record of 22nd meeting*, cit., par. 4), Estonia (ivi, par. 99) e Turchia (*Summary record of 23rd meeting*, cit., par. 58).

[85] Così, El Salvador (*Summary record 21st meeting*, cit., par. 119) e Colombia (*Summary record of 22nd meeting*, cit., par. 126).

In relazione al tema "Protezione dell'ambiente in relazione ai conflitti armati", il dibattito ha riguardato l'approvazione dell'elenco completo di ventisette *draft principles*, corredati da un preambolo e da un commentario[86]. Le delegazioni hanno accolto con generale favore il lavoro della Commissione[87]. È stato apprezzato l'ambito di applicazione *ratione temporis* individuato dal *draft principle* 1, in base al quale i principi in parola troverebbero attuazione prima, durante, e dopo il conflitto[88]. Diverse delegazioni hanno sottolineato come i recenti eventi abbiano messo in luce, ancora una volta, l'esigenza di proteggere l'ambiente durante i conflitti armati, evidenziando anche la necessità di far fronte ai pericoli legati ai danni che hanno interessato le centrali chimiche e nucleari[89]. Secondo un gruppo nutrito di delegazioni, l'elenco di *draft principles* avrebbe contribuito a sistematizzare le diverse aree del diritto internazionale coinvolte in relazione al tema (diritto internazionale dell'ambiente, umanitario, e tutela dei diritti umani)[90], mentre secondo un'altra opinione essi avrebbero generato confusione tra le norme dei vari settori, travisandone l'oggetto e l'ambito di applicazione[91]. Diverse delegazioni hanno altresì lodato la scelta della CDI di includere nel progetto principi che costituiscono sia codificazione sia sviluppo progressivo del diritto internazionale[92], mentre altre hanno sottolineato che l'intero elenco (o quasi) rappresenta solo uno sviluppo progressivo del diritto internazionale e che, in ogni caso, nessuno dei principi enunciati può dar vita a nuovi obblighi per gli Stati né modificare norme esistenti di diritto umanitario[93]. Sebbene alcune delegazioni abbiano apprezzato la sostituzione nel titolo del progetto dell'espressione "ambiente naturale" con il solo termine "ambiente", è stato fatto notare che quest'ultimo non è stato definito dal progetto[94]. Le delegazioni hanno ribadito le proprie opinioni divergenti circa l'inclusione dei conflitti armati interni

---

[86] Il tema è stato affrontato alla luce del terzo rapporto della Relatrice speciale Marja Lehto (UN Doc. A/CN.4/750, *Third report on protection of the environment in relation to armed conflicts, by Marja Lehto, Special Rapporteur*) e dei relativi commenti e osservazioni allegati (UN Doc. A/CN.4/749, *Protection of the environment in relation to armed conflicts: Comments and observations received from Governments, international organizations and others*).

[87] Cfr. Unione europea (*Summary records of the 21st meeting*, cit., par. 47), Gruppo dei Paesi del Nord (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia) (ivi, par. 62), Singapore (ivi, par. 71), Grecia (ivi, par. 92), Italia (ivi, par. 113), Filippine (*Summary record of 22nd meeting*, cit., par. 24) ed Egitto (ivi, par. 58).

[88] Cfr. Giordania (*Summary records of the 21st meeting*, cit., par. 97), Bielorussia (*Summary record of 22nd meeting*, cit., par. 73), Slovenia (ivi, par. 91) e Micronesia (*Summary record of the 24th meeting*, cit., par. 23).

[89] V. es. Gruppo dei Paesi del Nord (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia) (*Summary records of the 21st meeting*, cit., par. 61), Austria (*Summary record of 22nd meeting*, cit., par. 40), Cuba (ivi, par.130) e Sudafrica (*Summary record of 23rd meeting*, cit., par. 77 s.).

[90] Così, ad esempio Slovacchia (*Summary record of 22nd meeting*, cit., par. 96) e Portogallo (*Summary record of 23rd meeting*, cit., par. 5).

[91] V. es. Israele (*Summary record of the 24th meeting*, cit., par. 35) e Turchia (*Summary records of the 25th meeting*, cit., par. 62).

[92] V. es. Gruppo dei Paesi del Nord (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia) (*Summary records of the 21st meeting*, cit., par. 63), Austria (*Summary record of 22nd meeting*, cit., par. 38), Corea (*Summary record of 23rd meeting*, cit., par. 128), Nel senso che la distinzione andrebbe chiarita meglio si v. es. Romania (*Summary record of 22nd meeting*, cit., par. 116) e Repubblica Ceca (ivi, par. 121).

[93] Iran (*Summary records of the 21st meeting*, cit., par. 102), USA (*Summary record of 22nd meeting*, cit., par. 9), Canada (ivi, par. 13), Brasile (ivi, par. 86) e Regno Unito (*Summary record of 23rd meeting*, cit., par. 90).

[94] Austria (*Summary record of 22nd meeting*, cit., par. 39).

nell'ambito di applicazione dei *draft principles*[95], così come rispetto all'inserimento di disposizioni volte a regolare la condotta e accertare la responsabilità per danno ambientale di attori non statali, tra cui le imprese[96]. È stato notato che i *draft principles* hanno permesso di individuare l'interrelazione tra diritti umani e protezione dell'ambiente prima, durante e dopo il conflitto armato e anche in situazioni di occupazione[97]. Infine, con specifico riferimento al *draft principle* 13, rubricato "Protezione generale dell'ambiente in relazione ai conflitti", alcune delegazioni si sono rammaricate per l'assenza di una conferma esplicita dell'applicabilità del diritto internazionale dell'ambiente in relazione ai conflitti armati e ai territori occupati[98].

In merito al tema "Immunità degli organi stranieri dalla giurisdizione penale", il dibattito si è concentrato sui diciotto *draft articles*, con relativo commentario, approvati dalla CDI in prima lettura. Le delegazioni hanno accolto con generale favore il lavoro della Commissione[99] ed è stato apprezzato il tentativo di trovare un bilanciamento tra il principio di uguaglianza sovrana, la necessità di punire i responsabili e quella di mantenere la pace e la sicurezza internazionale[100]. Le delegazioni hanno reiterato le proprie divergenze in merito all'adozione e al contenuto del *draft article* 7[101], che indica una serie eccezioni all'applicazione della norma sull'immunità *ratione materiae*. Diverse delegazioni hanno richiesto che i commenti ai progetti di articoli indichino chiaramente in che misura essi costituiscono una codificazione o

---

[95] Per le opinioni favorevoli, v. es. Giordania (*Summary records of the 21st meeting*, cit., par. 78), Romania (*Summary record of 22nd meeting*, cit., par. 116). Per le contrarie, v. es. Australia (*Summary records of the 21st meeting*, cit., par. 87), Iran (ivi, par. 103), El Salvador (ivi, par. 126) e Canada (*Summary record of 22nd meeting*, cit., par. 13).

[96] Per le opinioni favorevoli, v. es. Egitto (*Summary record of 22nd meeting*, cit., par. 58), Bielorussia (ivi, par. 76), Brasile (ivi, par. 91), Vietnam (*Summary record of 23rd meeting*, cit., par. 69), per le contrarie, v. es. Iran (*Summary records of the 21st meeting*, cit., par. 103). È un dibattito analogo a quello avutosi in prima lettura, su cui v. la rassegna di G. CILIBERTO, *74ª sessione*, in questa *Rivista*, 2021, 802-803.

[97] V. es. El Salvador (*Summary records of the 21st meeting*, cit., par. 121).

[98] Cfr. es. Grecia (*Summary records of the 21st meeting*, cit., par. 93).

[99] V. es. Gruppo dei Paesi del Nord (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia) (*Summary records of the 21st meeting*, cit., par. 52), Messico (*Summary record of the 27th meeting*, 28 ottobre 2022, in GAOR, Seventy-seventh session, UN Doc. A/C.6/77/SR.27, par. 23), Australia (ivi, par. 71), Grecia (ivi, par. 75), Cuba (ivi, par. 80) e Algeria (*Summary record of the 29th meeting*, 1 novembre 2022, in GAOR, Seventy-seventh session, UN Doc. A/C.6/77/SR.29, par. 4).

[100] Cfr. Singapore (*Summary record of the 26th meeting*, 28 ottobre 2022, in GAOR, Seventy-seventh session, UN Doc. A/C.6/77/SR.26, par. 63), Polonia (ivi, par. 68), Slovenia (ivi, par. 73), India (ivi, par. 88), El Salvador (ivi, par. 109), Bielorussia (ivi, par. 119), Romania (*Summary record of the 27th meeting*, cit., par. 9), Slovacchia (ivi, par. 57), Israele (*Summary record of the 28th meeting*, 1 novembre 2022, in GAOR, Seventy-seventh session, UN Doc. A/C.6/77/SR.28, par. 9), Spagna (ivi, par. 104) e Corea (*Summary record of the 29th meeting*, cit., par. 50).

[101] Per le opinioni favorevoli v. es. Gruppo dei Paesi del Nord (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia) (*Summary record of the 26th meeting*, cit., par. 51), Polonia (ivi, par. 70), Slovenia (ivi, par. 74), Italia (ivi, par. 100), Austria (*Summary record of the 27th meeting*, cit., par. 19), Sierra Leone (ivi, par. 30), Brasile (ivi, par. 49), Slovacchia (ivi, par. 57) Camerun (*Summary record of the 28th meeting*, cit., par. 29), Spagna (ivi, par. 104), Algeria (*Summary record of the 29th meeting*, cit., par. 5), Perù (ivi, par. 35), Corea (ivi, par. 58), Palestina (ivi, par. 75). Tra queste, alcune delegazioni hanno criticato la mancata indicazione del crimine di aggressione, suggerendo di inserirlo nell'elenco. Così, Polonia (*Summary record of the 26th meeting*, cit., par. 51), Slovenia (ivi. Par. 74), Austria (*Summary record of the 27th meeting*, cit., par. 19), Slovacchia (ivi, par. 57) e Palestina (*Summary record of the 29th meeting*, cit., par. 75). Per le opinioni contrarie o dubbiose cfr. es. Cina (*Summary record of the 26th meeting*, cit., par. 81), El Salvador (ivi, par. 110), Bielorussia (ivi, par. 121), USA (*Summary record of the 27th meeting*, cit., par. 5), Malesia (ivi, par. 14), Germania (ivi, par. 38), Iran (ivi, par. 47), Australia (ivi, par. 72), Israele (*Summary record of the 28th meeting*, cit., par. 12), Russia (ivi, par. 68), Egitto (ivi, par. 98), Arabia Saudita (ivi, par. 131) ed Emirati Arabi Uniti (*Summary record of the 29th meeting*, cit., par. 18).

uno sviluppo progressivo del diritto internazionale[102]. Si è rinnovato l'apprezzamento diffuso circa l'idoneità delle norme e delle garanzie procedurali introdotte sia nell'assicurare un giusto equilibrio tra lo Stato del foro e quello di nazionalità sia nell'evitare abusi come processi di matrice politica[103]. Alcune delegazioni hanno apprezzato l'adozione del *draft article* 18[104], relativo alla risoluzione delle eventuali controversie tra lo Stato del foro e quello di nazionalità del funzionario, mentre altre hanno sottolineato che esso potrebbe rivelarsi utile solo in vista della conclusione di una convenzione[105]. In merito al futuro programma di lavoro, le delegazioni hanno chiesto alla Commissione di non affrettare la seconda lettura degli articoli, approfondendo lo studio di soluzioni che possano riconciliare le posizioni divergenti, e hanno sottolineato l'importanza di tenere presente la prassi statale e internazionale in materia[106]. Infine, si sono registrate opinioni contrastanti circa l'opportunità di elaborare una convenzione[107].

Il tema "Successione degli Stati e responsabilità statale" è stato affrontato alla luce del quinto rapporto del Relatore speciale Pavel Šturma[108], il quale si è soffermato sulla questione della presenza di una pluralità di Stati successori lesi e/o responsabili. A seguito delle indicazioni ricevute dagli Stati in seduta plenaria, questi ha richiesto al *drafting committee* di elaborare delle linee guida sulla base dei *draft articles* già elaborati dalla CDI e di tutti quelli posti all'attenzione del medesimo comitato fino a quel momento[109]. Al netto dei rilievi circa le singole linee guida, al pari delle sessioni precedenti, il dibattito si è incentrato su aspetti di carattere più generale. Innanzitutto, un gruppo nutrito di delegazioni ha espresso apprezzamento circa la sostituzione del progetto di articoli con delle linee guida, sottolineando che esse riflettono meglio il carattere sussidiario e residuale, rispetto a eventuali disposizioni pattizie, dei lavori della CDI in questa materia[110]. Se da un lato si è apprezzato lo

---

[102] Cfr. es. Germania (*Summary record of the 27th meeting*, cit., par. 37), Australia (ivi, par. 71), Israele (*Summary record of the 28th meeting*, cit., par. 11) e Regno Unito (ivi, par. 66).

[103] Gruppo dei Paesi del Nord (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia) (*Summary record of the 26th meeting*, cit., par. 50), Bielorussia (ivi, par. 119), USA (*Summary record of the 27th meeting*, cit., par. 10), Germania (ivi, par. 36), Portogallo (ivi, par. 103), Slovacchia (ivi, par. 57), Australia (ivi, par. 71), Regno Unito (*Summary record of the 28th meeting*, cit., par. 64) e Thailandia (ivi, par. 94).

[104] Così, per esempio Austria (*Summary record of the 27th meeting*, cit., par. 20), Messico (ivi, par. 24), Camerun (*Summary record of the 28th meeting*, cit., par. 43), Sudafrica (ivi, par. 59) e Algeria (*Summary record of the 29th meeting*, cit., par. 6).

[105] V. es. Iran (*Summary record of the 27th meeting*, cit., par. 44), Estonia (ivi, par. 61) e Grecia (ivi, par. 79).

[106] In questo senso, ad esempio Sierra Leone (*Summary record of the 27th meeting*, cit., par. 35), Iran (ivi, par. 44), Israele (*Summary record of the 28th meeting*, cit., par. 17), Egitto (ivi, par. 100), Repubblica Ceca (ivi, par. 115) ed Emirati Arabi Uniti (*Summary record of the 29th meeting*, cit., par. 18).

[107] Per le opinioni favorevoli si vedano ad esempio Portogallo (*Summary record of the 27th meeting*, cit., par. 86), Irlanda (ivi, par. 100) e Regno Unito (*Summary record of the 28th meeting*, cit., par. 66), per quelle contrarie o dubbiose v. es. Russia (*Summary record of the 28th meeting*, cit., par. 75).

[108] UN Doc. A/CN.4/751, *Fifth report on succession of States in respect of State responsibility, by Pavel Šturma, Special Rapporteur*.

[109] *Summary record of the 21st meeting*, cit., par. 38 ss.

[110] Cfr. Cina (*Summary record of the 26th meeting*, cit., par. 83), Austria (*Summary record of the 30th meeting*, 2 novembre 2022, in GAOR, Seventy-seventh session, UN Doc. A/C.6/77/SR.30, par. 3), Malesia (ivi, par. 9), Egitto (ivi, par. 30), El Salvador (ivi, par. 40 s.), Romania (ivi, par. 59), Polonia (ivi, par. 72), Colombia (ivi, par. 77), Sudafrica (ivi, par. 112), Paesi Bassi (*Summary record of the 31st meeting*, 2 novembre 2022, in GAOR, Seventy-seventh session, UN Doc. A/C.6/77/SR.31, par. 10), Corea (ivi, par. 20) e Cuba (ivi, par. 73). *Contra* v. es. Slovacchia (*Summary record of the 30th meeting*, cit., par. 62) e Slovenia (ivi, par. 100).

sforzo del Relatore speciale di trovare un equo bilanciamento tra l'esigenza di garantire la continuità di diritti e obblighi e la regola della *tabula rasa*[111], dall'altro alcune delegazioni hanno sottolineato che il diritto consuetudinario esistente non prevede una successione automatica nella responsabilità dello Stato[112] e confina la regola della *tabula rasa* a casi eccezionali come quelli relativi alla decolonizzazione[113]. Ancora una volta, si è registrata la posizione condivisa circa la necessità che il risultato finale sia coerente con i precedenti lavori della CDI, in particolare con gli Articoli sulla responsabilità degli Stati per illeciti internazionali[114], con la Convenzione di Vienna sulla successione degli Stati nei trattati e con la Convenzione di Vienna sulla successione degli Stati rispetto a beni pubblici, archivi e debiti pubblici[115].

La discussione sull'argomento "Principi generali di diritto" si è svolta intorno al terzo rapporto del Relatore speciale Marcelo Vázquez-Bermúdez[116], che si è concentrato sulla trasposizione di principi comuni *in foro domestico* nell'ordinamento internazionale, sull'identificazione dei principi generali di diritto internazionale, sulla funzione dei principi generali di diritto, nonché sul loro rapporto con le altre fonti di diritto internazionale[117]. Il dibattito ha avuto altresì ad oggetto le cinque *draft conclusions* proposte dal Relatore speciale, riferite al *drafting committee*, e il testo consolidato delle *draft conclusions* 1-11, adottato provvisoriamente dal *drafting committee*. Al pari delle due sessioni precedenti, dopo aver espresso generale apprezzamento per il lavoro della CDI[118], una larga maggioranza di delegazioni ha concordato con l'utilizzo dell'art. 38, par. 1, lett. c), dello Statuto della CIG come punto di partenza dello studio del Relatore speciale[119]. Si sono altresì reiterate le divergenze di opinioni sulla natura di fonte autonoma dei principi di diritto[120], così come sull'esistenza di due categorie di principi generali (quelli comuni agli ordinamenti interni e quelli formatisi "direttamente" nell'ordinamento internazionale)[121]. A

---

[111] V. es. Slovenia (*Summary record of the 30th meeting*, cit., par. 100).

[112] Così, Malesia (*Summary record of the 30th meeting*, cit., par. 9), Vietnam (ivi, par. 110), Algeria (*Summary record of the 31st meeting*, cit., par. 49) e Cuba (ivi, par. 73).

[113] V. es. Slovenia (*Summary record of the 30th meeting*, cit., par. 100).

[114] In questo senso, Malesia (*Summary record of the 30th meeting*, cit., par. 9), USA (ivi, par. 34), Estonia (ivi, par. 56), Romania (ivi, par. 59), Slovacchia (ivi, par. 63), Cuba (*Summary record of the 31st meeting*, cit., par. 73) e Sierra Leone (ivi, par. 77).

[115] Cfr. USA (*Summary record of the 30th meeting*, cit., par. 34), Slovacchia (ivi, par. 62) e Sudafrica (ivi, par. 112).

[116] UN Doc. A/CN.4/753, *Third report on general principles of law by Marcelo Vázquez-Bermúdez, Special Rapporteur*.

[117] *Summary record of the 21st meeting*, cit., par. 42 ss.

[118] V. es. Sudafrica (*Summary record of the 30th meeting*, cit., par. 114), Russia (*Summary record of the 31st meeting*, cit., par. 3), Filippine (ivi, par. 54), Cuba (ivi, par. 71).

[119] Così, ad esempio Messico (*Summary record of the 30th meeting*, cit., par. 28), Colombia (ivi, par. 78) e Filippine (ivi, par. 54).

[120] Per le opinioni favorevoli v. es. El Salvador (*Summary record of the 30th meeting*, cit., par. 43), Romania (ivi, par. 60), Slovenia (ivi, par. 104), Cile (ivi, par. 126), Paesi Bassi (*Summary record of the 31st meeting*, cit., par. 17), Ecuador (ivi, par. 48). Algeria (ivi, par. 52) e Palestina (ivi, par. 101). Per le opinioni contrarie o dubbiose v. es. Slovacchia (*Summary record of the 30th meeting*, cit., par. 70), Francia (ivi, par. 111) e Russia (*Summary record of the 31st meeting*, cit., par. 5).

[121] Per le opinioni favorevoli v. es. Austria (*Summary record of the 30th meeting*, cit., par. 4), Egitto (ivi, par. 31), El Salvador (ivi, par. 44), Slovenia (ivi, par. 105), Paesi Bassi (*Summary record of the 31st meeting*, cit., par. 14), Ecuador (ivi, par. 41), Camerun (ivi, par. 97) e Palestina (ivi, par. 101). Per quelle contrarie o dubbiose v. es. Iran (*Summary record of the 30th meeting*, cit., par. 6), Malesia (ivi, par. 16 s.), Australia (ivi, par. 21), Israele (ivi, par. 23), USA (ivi, par. 36), Repubblica Ceca (ivi, par. 51), Romania (ivi, par. 60), Slovacchia (ivi, par. 66), Brasile (ivi, par. 88), Irlanda (ivi, par. 92), Regno Unito (ivi, par.

tal proposito, diverse delegazioni hanno espresso dubbi rispetto alla *draft conclusion* 7, relativa all'identificazione dei principi generali di diritto sorti nell'ordinamento internazionale, censurando la poca chiarezza del testo adottato e chiedendo alla Commissione di fornire maggiori esempi di prassi statale utile a corroborarne l'esistenza[122]. Infine, si è reiterata la richiesta di chiarimenti sulla distinzione tra principi generali di diritto e altre fonti di diritto internazionale[123].

La discussione sull'"Innalzamento del livello del mare in relazione al diritto internazionale" si è limitata a considerazioni generali. Il lavoro svolto dal Gruppo di studio e dai due *co-chair* è stato accolto con favore dalle delegazioni, che hanno apprezzato i lavori relativi ai sotto-temi della soggettività dello Stato[124] e della protezione delle persone colpite dall'innalzamento del livello del mare[125]. Le delegazioni hanno sottolineato l'urgente necessità di far fronte al fenomeno quale sfida globale che colpisce in modo particolare le piccole isole[126], ribadendo che la loro tutela rispetto al cambiamento climatico è una responsabilità collettiva ed evidenziando l'importanza della cooperazione internazionale per mitigarne gli effetti[127]. Alcune delegazioni hanno inoltre ritenuto applicabile il principio delle responsabilità comuni ma differenziate in questo contesto[128]. Si sono registrate opinioni divergenti con riferimento alla presunzione di continuità dello Stato – proposta dal Gruppo di studio sul problema della soggettività statale –, in base alla quale, anche se un territorio viene sommerso, lo Stato interessato mantiene la propria sovranità, la personalità giuridica e i diritti marittimi, senza perdere automaticamente la qualità di soggetto di diritto internazionale[129]. Infine, riguardo alla protezione delle persone colpite

---

98), Corea (*Summary record of the 31st meeting*, cit., par. 22 s.), Algeria (ivi, par. 51) e Croazia (ivi, par. 83).

[122] V. es. Austria (*Summary record of the 30th meeting*, cit., par. 5), Malesia (ivi, paragrafi 16-17), Israele (ivi, par. 24), Repubblica Ceca (ivi, par. 51), Romania (ivi, par. 60), Slovacchia (ivi, paragrafi 66-69), Polonia (ivi, par. 75), Irlanda (ivi, par. 93), Regno Unito (ivi, par. 98), Russia (*Summary record of the 31st meeting*, cit., par. 8) e Grecia (ivi, par. 37).

[123] Cfr. es. Israele (*Summary record of the 30th meeting*, cit., par. 22), Egitto (ivi, par. 33), El Salvador (ivi, par. 43), Estonia (ivi, par. 57), Romania (ivi, par. 61), Irlanda (ivi, par. 91), Regno Unito (ivi, par. 98), Cile (ivi, par. 126) e Croazia (*Summary record of the 31st meeting*, cit., par. 83).

[124] Il tema è stato affrontato alla luce dei lavori del Gruppo di studio sul tema, cfr. UN Doc. A/CN.4/752, *Second issues paper by Patrícia Galvão Teles and Juan José Ruda Santolaria, Co-Chairs of the Study Group on sea-level rise in relation to international law*.

[125] Cfr. Ungheria (*Summary record of the 27th meeting*, cit., par. 2), Colombia (ivi, par. 55), Estonia (ivi, par. 62), Armenia (ivi, par. 68), Australia (ivi, par. 73), Irlanda (ivi, par. 101) e Tanzania (*Summary record of the 29th meeting*, cit., par.13).

[126] V. es. India (*Summary record of the 26th meeting*, cit., par. 91), Italia (ivi, par. 105), El Salvador (ivi, par. 115), Bielorussia (ivi, par. 125), Malesia (*Summary record of the 27th meeting*, cit., par. 15), Australia (ivi, par. 73), Antigua e Barbuda (anche in rappresentanza dell'Alleanza dei Piccoli Stati insulari) (*Summary record of the 28th meeting*, cit., paragrafi 2 e 5), Camerun (ivi, par. 45), Cile (ivi, par. 86), Micronesia (ivi, par. 106) e Cipro (ivi, par. 118).

[127] In questo senso, ad esempio India (*Summary record of the 26th meeting*, cit., par. 91), Austria (*Summary record of the 27th meeting*, cit., par. 21), Messico (ivi, par. 25), Sierra Leone (ivi, par. 28), Colombia (ivi, par. 54), Samoa (anche in rappresentanza delle piccole isole del Pacifico) (*Summary record of the 28th meeting*, cit., par. 23) e Giamaica (*Summary record of the 29th meeting*, cit., par. 28).

[128] V. es. Malesia (*Summary record of the 27th meeting*, cit., par. 16) e Sierra Leone (ivi, par. 28).

[129] Per le opinioni favorevoli v. es. Brasile (*Summary record of the 27th meeting*, cit., par. 51), Filippine (ivi, par. 93), Paesi Bassi (ivi, par. 106), Antigua e Barbuda (anche in rappresentanza dell'Alleanza dei Piccoli Stati insulari) (*Summary record of the 28th meeting*, cit., par. 3), Sudafrica (ivi, par. 62), Nuova Papua Guinea (*Summary record of the 29th meeting*, cit., par. 22) e Liechtenstein (ivi, par. 30). Per quelle dubbiose o contrarie v. es. Polonia (*Summary record of the 26th meeting*, cit., par. 71), Malesia (*Summary*

dall'innalzamento del livello del mare, sebbene il lavoro del Gruppo di studio nel delineare il quadro giuridico applicabile sia stato accolto con favore, molte delegazioni hanno sottolineato la frammentarietà delle norme di diritto internazionale citate e la necessità di ulteriori studi per valutare se il quadro esistente sia adeguato o riveli la necessità di introdurre nuovi strumenti normativi[130].

5. *Altri temi in discussione.* – La discussione sulla responsabilità degli Stati per illeciti internazionali si si è tenuta sia in plenaria[131], sia in seno ad un *working group* presieduto da Vinícius Cançado Trindade[132], in accordo con la risoluzione 74/180 dell'Assemblea generale, con l'obiettivo di esaminare la possibilità di adottare una convenzione di codificazione. Le delegazioni hanno reiterato il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dalla CDI e hanno accolto con favore il rapporto del Segretario generale[133] e la raccolta aggiornata delle decisioni di corti e tribunali internazionali[134]. Diverse delegazioni hanno ricordato che sono trascorsi più di vent'anni dal completamento degli Articoli sulla responsabilità degli Stati, menzionando anche il contributo dell'ultimo Relatore speciale James Crawford, da poco scomparso. In merito agli sviluppi futuri, sono state riproposte le tre opzioni già presentate in precedenza: (i) negoziare una convenzione basata sugli articoli; (ii) mantenere gli articoli nella loro forma attuale; (iii) l'adozione degli articoli da parte dell'Assemblea generale con una dichiarazione o una risoluzione. Il dibattito sulle motivazioni favorevoli o contrarie a ciascuna di queste opzioni è stato simile a quello delle sessioni precedenti. Le delegazioni favorevoli alla convenzione hanno sottolineato che garantirebbe maggiore certezza del diritto, consentendo la cristallizzazione di alcune norme, da un lato, e la risoluzione di alcune questioni rimaste aperte, dall'altro. Alcuni delegati hanno evidenziato che gli Articoli elaborati dalla CDI sono bilanciati e metodici, e costituirebbero una solida base per la negoziazione di uno strumento convenzionale, mentre altri hanno invitato alla cautela nel definire il perimetro di un'eventuale conferenza diplomatica, al fine di evitare la modifica di articoli già consolidati e la rottura del delicato equilibrio raggiunto. Si è altresì reiterata la proposta di introdurre un meccanismo di risoluzione delle controversie ed è stata nuovamente sollevata la possibilità di integrare le disposizioni sulla protezione diplomatica. Le delegazioni contrarie a una convenzione, invece, hanno espresso il timore che il processo negoziale possa compromettere l'equilibrio e la coerenza degli articoli, a causa delle divergenze che potrebbero emergere. All'interno di questo gruppo, alcune delegazioni hanno ritenuto superflua l'elaborazione di una convenzione,

---

record of the 27th meeting, cit., par. 15) Austria (ivi, par. 21) e Cile (*Summary record of the 28th meeting*, cit., par. 88).

[130] V. es. Italia (*Summary record of the 26th meeting*, cit., par. 107), El Salvador (ivi, par. 115), Ungheria (*Summary record of the 27th meeting*, cit., par. 3), USA (ivi, par. 8), Germania (ivi, par. 40), Brasile (ivi, par. 52), Slovacchia (ivi, par. 59), Cile (*Summary record of the 28th meeting*, cit., par. 89), Nuova Papua Guinea (*Summary record of the 29th meeting*, cit., par. 23) e Perù (ivi, par. 39).

[131] Per il dibattito in sede di Commissione, v. *Summary record of the 13th meeting*, 13 ottobre 2022, in GAOR, Seventy-seventh session, UN Doc. A/C.6/77/SR.13, par. 6 ss., *Summary record of the 14th meeting*, 13 ottobre 2022, in GAOR, Seventy-seventh session, UN Doc. A/C.6/77/SR.14, par. 1.

[132] Il *working group* è stato istituito dalla Commissione nel corso della sua prima riunione (cfr. *Summary record of the 1st meeting*, cit., par. 13) e si è riunito il 18 e 31 ottobre e 7 novembre 2022. Il rapporto del Presidente è stato presentato alla Commissione durante il 35° incontro, tenutosi il 10 novembre (cfr. *Summary record of the 35th meeting*, cit., par. 29 ss.).

[133] UN Doc. A/77/198.

[134] UN Doc. A/77/74.

argomentando che gli articoli, nella loro forma attuale, costituiscono già uno strumento influente e ampiamente utilizzato da governi e giurisdizioni internazionali e che la loro accettazione sarebbe più ampia se consolidata tramite la prassi degli Stati piuttosto che attraverso una convenzione.

Quanto ai lavori del *working group*, alcune delegazioni hanno proposto di utilizzarlo come luogo di discussione degli articoli ancora privi di consenso unanime, mentre altre hanno messo in dubbio tale necessità. In generale, si è ribadito che qualsiasi decisione sul futuro degli Articoli della CDI debba essere adottata *per consensus*. Infine, alcune delegazioni, considerando controproducente la ripetizione delle posizioni, rimaste invariate, degli Stati su una possibile convenzione, hanno proposto di concentrarsi sulle azioni che potrebbero essere intraprese sulla base degli articoli elaborati dalla CDI, per stimolare un dibattito costruttivo senza mettere in discussione il loro valore. In questa prospettiva, è stato apprezzato un rapporto informale[135], diffuso da un gruppo di delegazioni, su precedenti rilevanti in cui *impasse* simili in seno ai lavori della CDI sono stati affrontati e superati. La discussione è stata quindi rinviata alla 80ª sessione[136].

Il dibattito sulla responsabilità penale dei funzionari delle Nazioni Unite e degli esperti in missione è stato esteso, ma senza elementi di novità[137]. È stato riconosciuto il ruolo cruciale svolto da tali soggetti nel creare le condizioni per una pace duratura, proteggere la popolazione civile e supportare lo sviluppo sostenibile, condannandone al contempo le condotte criminose, incluse quelle integranti sfruttamento e abuso sessuale. A tal proposito, le delegazioni hanno richiamato la risoluzione dell'Assemblea generale sull'azione delle Nazioni Unite contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale[138], nonché le tre risoluzioni di *follow-up*, adottate su base annuale, e hanno ribadito il pieno sostegno alla politica di "tolleranza zero" verso i crimini commessi dal personale in missione, sollecitando gli Stati membri ad adottare misure preventive in proposito. È stata apprezzata la strategia adottata dal Segretario generale per migliorare il sistema di prevenzione e repressione dei reati commessi da funzionari ed esperti in missione, e alcune delegazioni hanno appoggiato la raccomandazione contenuta nel rapporto del Segretario generale[139], che esorta gli Stati membri a incoraggiare le agenzie dell'ONU a mettere in atto politiche e procedure coerenti nelle indagini relative ai crimini commessi da personale non rientrante nell'ambito di applicazione delle risoluzioni dell'Assemblea generale relative ai funzionari e agli esperti in missione. In questo contesto, sono state accolte con favore la revisione della *Internal Audit and Investigations Charter* da parte dell'Ufficio delle Nazioni Unite per i servizi e i progetti (UNOPS) e la nuova politica del Programma alimentare mondiale sulla segnalazione degli illeciti. Inoltre, è stato espresso apprezzamento per l'enfasi posta dal Segretario generale sulla responsabilità per frode.

Si è altresì tornati a sottolineare che la principale responsabilità di indagare e perseguire i colpevoli spetta agli Stati di nazionalità dei funzionari e degli esperti in

---

[135] UN Doc. A/C.6/77/WG.1/1.

[136] UN Doc. A/RES/77/97.

[137] Per la discussione in sede di Commissione, v. *Summary record of the 5th meeting*, 6 ottobre 2022, in GAOR, Seventy-seventh session, UN Doc. A/C.6/77/SR.5, par. 7 ss., *Summary record of the 6th meeting*, 6 ottobre 2022, in GAOR, Seventy-seventh session, UN Doc. A/C.6/77/SR.6, par. 1 ss.

[138] UN Doc. A/RES/71/278 (adottata per *consensus*).

[139] UN Doc. A/77/237.

missione. I Paesi che non lo hanno fatto sono stati esortati a istituire la propria giurisdizione su tali crimini, mentre quelli che già la prevedono sono stati sollecitati a esercitarla per evitare l'impunità. Alcune delegazioni hanno condiviso normative nazionali che permettono di perseguire tali reati, evidenziando la necessità che tutti gli Stati adottino misure adeguate a evitare l'impunità, colmando eventuali lacune giurisdizionali. Si è ribadito che l'immunità non deve comportare impunità, e l'esercizio della giurisdizione non deve pregiudicare i privilegi e le immunità dei funzionari delle Nazioni Unite, in linea con il diritto internazionale. È stata altresì evidenziata l'importanza di rispettare il giusto processo e lo Stato di diritto, inclusa la protezione delle comunicazioni riservate per evitare stigmatizzazioni ingiustificate e garantire la riabilitazione degli innocenti, ed è stata ricordata la necessità di proteggere testimoni e informatori. Le delegazioni hanno insistito sul ruolo della cooperazione internazionale al fine di rafforzare le capacità degli Stati membri, sottolineando come tale supporto possa colmare le lacune giurisdizionali. È stato espresso apprezzamento per l'assistenza tecnica offerta agli Stati membri nello sviluppo di leggi nazionali adeguate e delle capacità di indagare e perseguire i reati gravi, anche nel contesto dell'assistenza legale reciproca e dell'estradizione.

A tal proposito, gli Stati membri sono stati incoraggiati a condividere le esperienze di indagini e procedimenti giudiziari riguardanti i crimini commessi dai loro cittadini in qualità di funzionari delle Nazioni Unite. È stata poi enfatizzata l'importanza della comunicazione tempestiva e trasparente tra il Segretariato e gli Stati di nazionalità riguardo alle condotte criminose, esprimendo preoccupazione per i casi non riferiti e incoraggiando a migliorare la comunicazione su questioni penali. Si è ribadita la necessità di misure preventive, come la formazione del personale prima e durante le missioni, per promuovere la consapevolezza degli standard di condotta dell'ONU. È stata sottolineata l'esigenza di proteggere e sostenere le vittime di sfruttamento e abuso sessuale da parte del personale delle Nazioni Unite, sensibilizzandole programmi di sostegno, come il Fondo fiduciario per le vittime, e alcune delegazioni hanno affermato che la Strategia globale per l'assistenza e il sostegno alle vittime di sfruttamento e abuso sessuale[140] potrebbe contribuire a mitigarne le sofferenze. Quanto agli sviluppi futuri, analogamente alle sessioni precedenti, l'idea di elaborare una convenzione in materia continua a suscitare opinioni contrastanti tra le delegazioni favorevoli e quelle che la considerano prematura. Infine, l'Assemblea generale ha rinviato i lavori all'anno successivo[141].

Le delegazioni hanno generalmente espresso il proprio sostegno per il lavoro della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto del commercio internazionale (UNCITRAL), elogiandola per i progressi compiuti nella sua cinquantacinquesima sessione[142] e apprezzando il suo ruolo nell'armonizzazione e lo sviluppo progressivo

---

[140] UN Doc. A/RES/62/214 (adottata per *consensus*).

[141] UN Doc. A/RES/77/98.

[142] Il rapporto della Commissione sul lavoro della 55ª sessione (UN Doc. A/77/17) ha prodotto tre risoluzioni: 77/99, 77/100, 77/101 del 7 dicembre 2022. Per il dibattito, cfr. *Summary record of the 15th meeting*, 17 ottobre 2022, in GAOR, Seventy-seventh session, UN Doc. A/C.6/77/SR.15, par. 1 ss.; *Summary record of the 16th meeting*, 17 ottobre 2022, in GAOR, Seventy-seventh session, UN Doc. A/C.6/77/SR.16, par. 1 ss.; *Summary record of the 17th meeting*, 18 ottobre 2022, in GAOR, Seventy-seventh session, UN Doc. A/C.6/77/SR.17, par. 1 ss.; *Summary record of the 32nd meeting*, 3 novembre 2022, in GAOR, Seventy-seventh session, UN Doc. A/C.6/77/SR.32, paragrafi 5-11; *Summary record of the 34th meeting*, 7 novembre 2022, in GAOR, Seventy-seventh session, UN Doc. A/C.6/77/SR.34, par. 55 ss.

del diritto del commercio internazionale. Dopo aver evidenziato la rilevanza dell'operato della Commissione per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile, le delegazioni hanno accolto con particolare favore il completamento di tre strumenti, nello specifico: la *UNCITRAL Draft Convention on the International Effects of Judicial Sales of Ships*[143], il *Model Law on the Use and Cross-border Recognition of Identity Management and Trust Services*[144] e le raccomandazioni in materia di assistenza ai centri di mediazione sulla base delle regole di mediazione UNCITRAL.

Per quanto riguarda il futuro programma di lavoro, un numero corposo di delegazioni ha espresso interesse per i diversi aspetti trattati dai *working group*. Si è lodato l'interesse del *Working Group I* verso il tema dell'accesso al credito per micro, piccole e medie imprese. Con riferimento al *Working Group II*, diverse delegazioni hanno evidenziato l'importanza del lavoro svolto in materia di procedure accelerate. Con riguardo al *Working Group III*, numerose delegazioni hanno apprezzato l'avanzamento dei lavori relativi alla possibile riforma del sistema di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati, sottolineando l'importanza di condurre il lavoro in modo inclusivo e trasparente. È stata accolta positivamente la finalizzazione del *Model Law on the Use and Cross-border Recognition of Identity Management and Trust Service*, in seno al *Working Group IV*, e sostegno è stato espresso per le riflessioni tenute sull'impiego dell'intelligenza artificiale e dell'automazione nei contratti. In merito al *Working Group V*, alcune delegazioni hanno riconosciuto i progressi nei lavori sulla tracciabilità dei beni in ambito civile e hanno manifestato interesse per i futuri sviluppi riguardanti la legge applicabile alle procedure di insolvenza. Inoltre, diverse delegazioni hanno accolto con favore l'operato del *Working Group VI* e il dialogo costruttivo con i membri e gli osservatori dell'UNCITRAL, che ha permesso di completare in tempi rapidi la *UNCITRAL Draft Convention on the International Effects of Judicial Sales of Ships*, nonostante le difficoltà legate alle molteplici sessioni negoziali ibride svoltesi durante la pandemia di COVID-19. Infine, è stata ribadita l'importanza dei programmi di *capacity building* e, nella prospettiva di favorire la partecipazione di tutti i Paesi, diverse delegazioni hanno espresso apprezzamento per i contributi versati al Fondo fiduciario UNCITRAL, volti a facilitare la partecipazione dei Paesi in via di sviluppo ai lavori della Commissione. Infine, si è sottolineata l'importanza di garantire una distribuzione geografica equa tra i membri della Commissione.

La discussione sul Programma di assistenza delle Nazioni Unite per l'insegnamento, lo studio, la diffusione e il più ampio apprezzamento del diritto internazionale è stata molto lunga[145], ma ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei dibattiti svoltisi nelle sessioni precedenti. Dopo aver accolto con favore il rapporto del Segretario generale[146], le delegazioni hanno lodato il ruolo svolto dal Programma

---

[143] Con risoluzione 77/100, l'Assemblea generale ha autorizzato una cerimonia per l'apertura alla firma della Convenzione, da tenersi non appena possibile nel 2023 a Pechino, e ha invitato i governi e le organizzazioni regionali di integrazione economica che desiderano rafforzare il quadro giuridico internazionale in materia di navigazione e trasporto marittimo a prendere in considerazione l'adesione.

[144] La risoluzione 77/101 ne ha richiesto la diffusione agli Stati e agli altri organismi interessati.

[145] Per il dibattito in seno alla Commissione, v. *Summary record of the 19th meeting*, 20 ottobre 2022, in GAOR, Seventy-seventh session, in UN Doc. A/C.6/77/SR.19, par. 18 ss.; *Summary record of the 20th meeting*, 21 ottobre 2022, in GAOR, Seventy-seventh session, UN Doc. A/C.6/77/SR.20, paragrafi 18-84; *Summary record of the 36th meeting*, cit., par. 11.

[146] UN Doc. A/77/515.

nel rafforzamento della pace e della sicurezza internazionale, nella promozione del principio della *rule of law* e della cooperazione interstatale, e nel raggiungimento dell'obiettivo 16 di sviluppo sostenibile. Ancora, si è rinnovato l'apprezzamento per il contributo offerto dalla *Codification Division* dell'Ufficio per gli affari legali nel promuovere la diffusione del diritto internazionale in modo inclusivo, esplorando mezzi innovativi per il perseguimento degli obiettivi del Programma nonostante le sfide poste dalla pandemia. A tal proposito, le delegazioni hanno ribadito come la Biblioteca audiovisiva di diritto internazionale sia una risorsa preziosa per la ricerca e l'insegnamento, e si è rinnovato l'invito a svilupparla ulteriormente anche attraverso la registrazione delle sessioni della *Codification Division* in varie sedi, così da promuovere una più ampia rappresentazione geografica e linguistica nella Biblioteca stessa. Si è reiterato il sostegno per il lancio di una mini-serie della Biblioteca audiovisiva, volta a fornire una panoramica generale degli argomenti principali del diritto internazionale, soprattutto per coloro che hanno solo conoscenze di base, ed è stata apprezzata la proposta di ideare un podcast per migliorare l'accessibilità delle lezioni. Con lo stesso fine, molte delegazioni hanno poi suggerito di prendere in considerazione l'utilizzo di sistemi consultabili *offline* o compatibili con modelli base di telefoni cellulari. Le delegazioni hanno rinnovato il proprio sostegno all'*International Law Fellowship Programme* e ai corsi regionali, quali occasioni per scambiare idee e condividere conoscenze.

A tal proposito, pur apprezzando lo sforzo nel tenere l'*International Law Fellowship Programme* in presenza, le delegazioni hanno rilevato con rammarico che, a causa dei rischi legati alla pandemia di COVID-19, i corsi regionali non hanno potuto tenersi con la stessa modalità. Pertanto, le delegazioni hanno accolto con favore gli sforzi dell'Ufficio per gli Affari legali nel fornire misure di *capacity-building online*, compresi i *workshop* interattivi, sottolineando però la necessità di riprendere l'attività di formazione in presenza il prima possibile. Infine, si è evidenziata l'importanza del multilinguismo per garantire l'accesso alle attività del Programma, incluso il materiale raccolto nella Biblioteca audiovisiva, in condizioni di parità, e alcune delegazioni si sono anche espresse a favore di una maggiore diversità nella selezione dei docenti, anche in termini di tradizioni giuridiche, equilibrio di genere e competenze accademiche e professionali. Analogamente a quanto rilevato in passato, le delegazioni hanno rimarcato la necessità di assicurare il finanziamento regolare delle attività del Programma, incoraggiando gli Stati a contribuire in tal senso. Ancora una volta, gli Stati membri sono stati invitati a promuovere il Programma presso istituzioni accademiche, pubbliche amministrazioni e altre organizzazioni, affinché studenti, giovani studiosi e professionisti possano conoscere e beneficiare delle sue iniziative. L'Assemblea generale, a conclusione del dibattito, ha adottato una risoluzione con cui ha individuato le iniziative da sovvenzionare con fondi di bilancio ordinario e invitato gli Stati e gli altri enti interessati a sostenere il Programma tramite donazioni[147].

Il tema dei crimini contro l'umanità è stato introdotto al termine della 74ª sessione[148], alla luce del Progetto di articoli e del commentario annesso, adottati dalla CDI[149]. In generale, le delegazioni hanno ribadito che i crimini contro l'umanità

[147] UN Doc. A/RES/77/102.
[148] UN Doc. A/RES/74/184.
[149] UN Doc. A/74/10.

rappresentano alcune tra le violazioni più gravi del diritto internazionale e richiedono misure di prevenzione e di repressione dei colpevoli[150], la cui adozione può essere migliorata attraverso la cooperazione internazionale in materia e l'offerta di assistenza tecnica agli Stati al fine di migliorare le loro capacità di indagine e repressione. Tuttavia, con riferimento alla cooperazione internazionale, alcune delegazioni hanno richiesto che venga esercitata nel rispetto della sovranità degli Stati, evitando che si intervenga nei rispettivi affari interni e che la persecuzione e repressione dei crimini contro l'umanità sia usata strumentalmente per il raggiungimento di obiettivi politici. Alcune delegazioni hanno osservato che la responsabilità primaria in questo ambito spetta allo Stato stesso per la protezione della propria popolazione da tali crimini, sottolineando anche la necessità di intervenire a protezione delle popolazioni che non ricevono alcuna forma di protezione dal proprio Stato come concordato durante il *World Summit* del 2005.

Nel complesso, le delegazioni hanno apprezzato il contributo offerto dai lavori della CDI agli Stati, ma si sono registrate opinioni discordanti sull'opportunità di una convenzione basata sul Progetto di articoli. Secondo una prima posizione, minoritaria, l'elaborazione di una convenzione sarebbe superflua nell'attuale panorama giuridico, potendo gli Stati accedere ad altri strumenti convenzionali, come ad esempio la Convenzione sull'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità del 1968. Inoltre, sono stati espressi dubbi sulle prospettive di successo dell'elaborazione di una convenzione, alla luce delle diverse opinioni degli Stati su alcune questioni di merito. Al contrario, un gruppo nutrito di delegazioni ha sostenuto la necessità di una convenzione, ritenendola essenziale per colmare una lacuna nel quadro giuridico internazionale attuale, rafforzare la certezza del diritto e incoraggiare la cooperazione internazionale in materia. Tra queste delegazioni, mentre si discute su tempi e modalità di negoziazione, vi è consenso sulla necessità di un processo aperto e trasparente, evitando sovrapposizioni con la recente Convenzione sulla cooperazione internazionale nelle indagini e nel perseguimento dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. A conclusione del dibattito, l'Assemblea generale ha indetto due sessioni straordinarie, da tenersi, rispettivamente, nella primavera del 2023 e del 2024, al fine di permettere agli Stati di scambiarsi opinioni e commenti su tutti gli aspetti del Progetto di articoli, e ha rinviato i lavori alla sessione successiva[151].

Il dibattito sulla protezione diplomatica ha riportato alla luce le divergenze relative all'opportunità di includere i singoli articoli elaborati dalla CDI in un accordo internazionale[152]. Secondo alcune delegazioni essi avrebbero raggiunto un giusto equilibrio tra lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione, e i contrasti tra il testo e la prassi interna ai singoli Stati potrebbero essere risolti in fase di negoziazione. Un altro gruppo, richiamato il legame tra gli Articoli sulla protezione diplomatica e quelli sulla responsabilità degli Stati, ha riproposto l'idea di elaborare convenzioni parallele. Infine, altre delegazioni, ritenendo prematuro procedere con la negoziazione di una convenzione in considerazione del fatto che

---

[150] Per la discussione in Commissione, v. *Summary record of the 9th meeting*, cit., par. 70 ss.; *Summary record of the 10th meeting*, cit., par. 1 ss.; *Summary record of the 11th meeting*, cit., paragrafi 1-55; *Summary record of the 36th meeting*, cit., paragrafi 49-52.

[151] UN Doc. A/RES/77/249.

[152] Per il dibattito in seno alla Commissione, v. *Summary record of the 32nd meeting*, cit., par. 21 ss.; *Summary record of the 36th meeting*, cit., paragrafi 24-30.

molti articoli non rifletterebbero il diritto consuetudinario, hanno suggerito di rimandare le discussioni sulla protezione diplomatica al termine di quelle relative alla responsabilità degli Stati. Considerata la stretta connessione tra questi due regimi, alcune delegazioni hanno ritenuto non auspicabile la separazione degli articoli sulla protezione diplomatica in uno strumento convenzionale autonomo, e sono state proposte diverse alternative, tra cui l'adozione degli articoli come strumento non vincolante mediante una risoluzione dell'Assemblea generale o la loro inclusione in un accordo vincolante sulla responsabilità degli Stati. Infine, diverse delegazioni hanno chiesto la riattivazione di un *working group* in seno alla VI Commissione, al fine di condurre ulteriori deliberazioni. L'Assemblea generale ha rinviato la discussione alla 80ª sessione[153].

Il dibattito sul tema della prevenzione dei danni transfrontalieri da attività pericolose e allocazione delle perdite non ha presentato particolari elementi di novità[154]. Le delegazioni hanno rinnovato il proprio supporto per il lavoro della CDI e il sostegno al Progetto di articoli sulla prevenzione dei danni transfrontalieri derivanti da attività pericolose del 2001, nonché al Progetto di principi sull'allocazione delle perdite in caso di danni transfrontalieri determinati da attività pericolose del 2006. Sono state ribadite le divergenze riguardo allo stato attuale delle disposizioni contenute nei due progetti: per alcune delegazioni, esse sarebbero perlopiù ricognitive del diritto consuetudinario, mentre secondo altre rappresenterebbero quasi tutte uno sviluppo progressivo del diritto internazionale. Le divergenze riguardano anche le azioni future: secondo alcune delegazioni gli articoli e i principi sarebbero più efficaci se mantenuti come guida non vincolante per gli Stati, mentre secondo altre sarebbe più utile un'unica convenzione che incorpori sia gli articoli sia i principi. Infine, alcune delegazioni hanno commentato entrambi i progetti della CDI, rilevando l'assenza di definizione del termine «significant transboundary harm» nel Progetto del 2001. L'Assemblea generale ha rinviato la trattazione della questione alla 80ª sessione[155].

La discussione sullo *status* dei Protocolli addizionali alle Convenzioni di Ginevra del 1949 non è stata particolarmente significativa[156]. Diverse delegazioni hanno rinnovato l'appello alla ratifica della Convenzioni e dei Protocolli, nonché all'accettazione della competenza della Commissione internazionale di inchiesta istituita dall'art. 90 del Primo protocollo addizionale, ribadendo altresì l'esigenza di assicurare il rispetto delle norme di diritto internazionale umanitario, tra cui la protezione dei civili (soprattutto donne, minori, operatori umanitari, personale medico e giornalisti) in contesti di conflitti armati. A tal proposito, si è lodato il lavoro del Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, dei tribunali penali internazionali e della CPI. Le delegazioni hanno inoltre fornito informazioni sulle prassi seguite a livello nazionale e regionale volte alla diffusione della conoscenza e all'attuazione delle norme di diritto internazionale umanitario, e si è sottolineata la necessità che gli Stati elaborino e pubblichino rapporti sul proprio livello di rispetto

---

[153] UN Doc. A/RES/77/105.

[154] Per il dibattito in seno alla Commissione, v. *Summary record of the 18th meeting*, 19 ottobre 2022, in GAOR, Seventy-seventh session, in UN Doc. A/C.6/77/SR.18, paragrafi 30-85; *Summary record of the 32nd meeting*, cit., par. 12; *Summary record of the 34th meeting*, cit., par. 59.

[155] UN Doc. A/RES/77/106.

[156] Per il dibattito in seno alla Commissione, v. *Summary record of the 16thmeeting*, cit., par. 19 ss.; *Summary record of the 17th meeting*, cit., par. 4 ss., e *Summary record of the 36th meeting*, cit., par. 31 s.

del diritto umanitario e che il Comitato internazionale della Croce Rossa consulti maggiormente gli Stati nella redazione dei propri rapporti. Si sono nuovamente registrate opinioni divergenti circa la natura consuetudinaria delle norme sancite dai Protocolli addizionali ed è stata evidenziata la necessità di affrontare con la giusta attenzione il tema della condotta degli attori non statali nei conflitti armati. A tal proposito, è stato espresso sostegno all'integrazione di una prospettiva di genere nell'attuazione del diritto internazionale umanitario, ispirata alla necessità di tutelare dei diritti di donne e ragazze. Alcune delegazioni hanno inoltre evidenziato il legame tra conflitti armati, cambiamento climatico e degrado ambientale, sottolineando come questi ultimi possano essere sia una conseguenza sia un fattore aggravante delle ostilità, ed elogiando il lavoro della CDI sui principi per la protezione dell'ambiente durante i conflitti armati. Infine, è stato ribadito il parere secondo cui il diritto internazionale umanitario dovrebbe applicarsi anche al cyberspazio. A conclusione del dibattito, l'Assemblea generale ha adottato una risoluzione con cui ha rinviato i lavori alla 79ª sessione[157].

Il dibattito relativo alla valutazione delle misure efficaci per il rafforzamento della protezione e della sicurezza delle missioni e degli agenti diplomatici e consolari non è stato particolarmente significativo[158]. Le delegazioni hanno confermato il ruolo chiave dell'obbligo di tutelare le sedi delle missioni e i loro rappresentanti, hanno sollecitato al rispetto delle norme di diritto internazionale consuetudinario e pattizio in materia, pietra miliare dei rapporti amichevoli tra Stati, e hanno reiterato l'invito a ratificare la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e quella sulle relazioni consolari del 1963. Si sono condivise informazioni sulle misure adottate in relazione agli incidenti avvenuti nei propri territori, in relazione ai quali gli Stati sono stati sollecitati a tenere in considerazione i propri obblighi in materia di indagine e dialogo con le missioni. Inoltre, le delegazioni hanno fornito informazioni relative agli attacchi subiti dalle missioni e dai loro rappresentanti, condannandoli ed esprimendo preoccupazione per il loro numero crescente. Alcune delegazioni hanno reiterato la posizione secondo cui l'Assemblea generale dovrebbe occuparsi delle nuove sfide dell'era digitale e hanno sottolineato la necessità di assicurare il rispetto per le immunità diplomatiche e consolari, comprese quelle di archivi, documenti, e comunicazioni, sia *offline* sia *online*. Rispetto alla pandemia di COVID-19, dopo aver ribadito la necessità che qualunque misura adottata per far fronte all'emergenza debba essere ispirata al rispetto del diritto internazionale, un gruppo cospicuo di delegazioni ha sottolineato che l'obbligo di rispettare la normativa dello Stato ospitante, ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e quella sulle relazioni consolari del 1963, deve essere bilanciato con la necessità di preservare, entro i limiti del possibile e del ragionevole, l'esercizio delle funzioni diplomatiche e consolari e il godimento dei privilegi e delle immunità dei rappresentati. L'Assemblea generale ha adottato una risoluzione con cui ha condannato ogni forma di violenza contro le missioni e i loro rappresentanti e ha invitato al

---

[157] UN Doc. A/RES/77/107.

[158] Per il dibattito in seno alla Commissione, *Summary record of the 17th meeting*, cit., par. 49 ss.; *Summary record of the 18th meeting*, cit., paragrafi 1-29; *Summary record of the 32nd meeting*, cit., par. 13 s., e *Summary record of the 34th meeting*, cit., par. 60 s.

rispetto delle norme di diritto internazionale rilevanti in materia, rinviando la discussione alla 78ª sessione[159].

Per quanto riguarda il rapporto del Comitato speciale sulla Carta delle Nazioni Unite e sul rafforzamento del ruolo dell'Organizzazione[160], si è ribadita l'importanza del Comitato e si è espresso rammarico per il mancato raggiungimento del consenso necessario all'adozione di un rapporto completo sui lavori dello stesso nel 2022. Le delegazioni hanno reiterato l'invito affinché il Comitato trovi un equilibrio tra gli organi principali delle Nazioni Unite, con particolare riferimento all'Assemblea generale, al Consiglio economico e sociale e al Consiglio di sicurezza, ribadendo ancora una volta la necessità di una riforma di quest'ultimo e reiterando le preoccupazioni per la sua ingerenza rispetto al ruolo dell'Assemblea generale. Con riferimento al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, diverse delegazioni hanno mostrato preoccupazione rispetto alle sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza, le quali devono rappresentare l'*extrema ratio*, in linea con il dettato della Carta ONU e nel rispetto del diritto internazionale, in particolare di quello a tutela dei diritti umani e del diritto umanitario, sottolineando che le condizioni per la loro adozione e revoca così come il loro obiettivo dovrebbero essere definiti con chiarezza. Ancora, alcune delegazioni hanno mostrato apprensione per l'uso di sanzioni unilaterali, mentre altre hanno sottolineato l'importanza delle c.d. *targeted sanctions* come strumento per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Si è altresì nuovamente espresso apprezzamento per il rapporto e per i *briefing* periodici del Segretariato sul documento *Introduction and Implementation of Sanctions Imposed by the United Nations*, adottato dall'Assemblea generale nel 2009, ma diverse delegazioni hanno chiesto ulteriori informazioni sugli effetti a breve e lungo termine delle sanzioni sul godimento dei diritti socioeconomici e sulle conseguenze umanitarie[161]. A tal proposito, alcune delegazioni hanno incoraggiato un ulteriore esame delle varie proposte sottoposte al Comitato, comprese quelle presentate da Iran, Repubblica Araba Siriana, Cuba, Bielorussia e Federazione Russa.

Un gruppo nutrito di delegazioni ha rinnovato il proprio sostegno per il *working paper* presentato dal Ghana sul rafforzamento delle relazioni e della cooperazione tra le Nazioni Unite e le agenzie regionali nella risoluzione pacifica delle controversie, nonché per la proposta della Federazione Russa di creare un sito *web* e di aggiornare l'*Handbook on the Peaceful Settlement of Disputes*. Rispetto a tale tema, un gruppo ha riconosciuto il ruolo centrale della CIG, mentre altri si sono riferiti al capitolo VI della Carta ONU, in particolare agli articoli 33 e 34, e alla Dichiarazione sui principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra Stati. Ancora, alcune delegazioni hanno mostrato interesse per il *working paper* presentato dal Messico, che invita il Comitato speciale a esaminare gli aspetti sostanziali e procedurali dell'art. 51 in materia di legittima difesa. Le delegazioni hanno inoltre sottolineato l'importanza di esaminare in futuro altri strumenti di risoluzione pacifica delle controversie, quali i buoni uffici, le procedure previste dalla Carta e da altri strumenti internazionali, l'adattamento o la combinazione di metodi tradizionali, lo scambio di informazioni e comunicazioni, e i comitati di controllo.

---

[159] Per la discussione in Commissione, *Summary record of the 33rd meeting*, 3 novembre 2022, in GAOR, Seventy-seventh session, UN Doc. A/C.6/77/SR.33, par. 1 ss.; *Summary record of the 34th meeting*, cit., paragrafi 1-9 e *Summary record of the 36th meeting*, cit., paragrafi 34-36.

[160] UN Doc. A/RES/77/108.

[161] UN Doc. A/RES/64/115.

Comune apprezzamento è stato anche espresso circa l'avanzamento della preparazione delle raccolte di prassi del Consiglio di sicurezza e delle Nazioni Unite (*Repertoire of the Practice of the Security Council* e *Repertory of Practice of United Nations Organs*), rispetto al quale si sono richiesti sforzi per ridurre gli arretrati e per pubblicare il materiale in tutte le lingue ufficiali dell'Organizzazione. Relativamente al proseguo dei lavori, si è registrata la contrapposizione di tre posizioni: la prima ha appoggiato la discussione su tutti i temi e gli argomenti in agenda, la seconda ha espresso la preoccupazione che questo comporti una duplicazione degli sforzi condotti in altre sedi di dibattito, la terza ha invitato il Comitato speciale a confrontarsi su nuovi temi. L'Assemblea generale ha preso atto del dibattito e ha rinviato la discussione alla 78ª sessione[162].

Il dibattito sul diritto delle falde acquifere transfrontaliere non è stato particolarmente significativo[163]. Si è reiterato l'apprezzamento per il Progetto di articoli licenziato dalla CDI nel 2008, evidenziando l'importanza della cooperazione internazionale e dell'assistenza tecnica nella gestione delle falde acquifere, nonché i fattori socioeconomici legati al loro sfruttamento. Alcune delegazioni hanno sottolineato il ruolo cruciale del Progetto per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare l'obiettivo 6 sulla gestione dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie. È stato anche rimarcato che il Progetto include obblighi di protezione ambientale e menziona il diritto all'acqua. Le delegazioni hanno suggerito che la sovranità sulle falde acquifere deve essere esercitata nel rispetto delle norme internazionali che ne limitano lo sfruttamento, e tenendo presente la necessità di considerare il concetto di utilizzo equo in relazione alle generazioni future. Si è riconosciuto che le soluzioni proposte sono bilanciate e in linea con l'evoluzione del diritto internazionale, in particolare con la Convenzione sull'utilizzo dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione e con la Convenzione ONU sul diritto del mare. In tema di attuazione dei principi, alcune delegazioni hanno richiamato come esempio positivo la conclusione dell'Accordo sulla falda acquifera del Guaranì, del 2010. Quanto alla forma futura del Progetto, molte delegazioni hanno dichiarato di considerarlo un utile strumento per la creazione di accordi regionali, ma altre hanno proposto di trasformarlo in una convenzione quadro e altre ancora hanno suggerito di prendere in considerazione lo sviluppo di una convenzione in materia solo dopo il completamento dei lavori della VI Commissione su altre risorse naturali condivise, come petrolio e gas. L'Assemblea generale ha rinviato i lavori alla 81ª sessione[164].

Per quanto riguarda le misure per l'eliminazione del terrorismo internazionale, come di consueto, il dibattito sul tema si è svolto sia in plenaria sia in seno ad un *working group* aperto alla partecipazione di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, delle agenzie specializzate e dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica[165],

---

[162] UN Doc. A/RES/77/109.

[163] Per la discussione in Commissione, cfr. *Summary record of the 18th meeting*, cit., par. 86 ss.; *Summary record of the 19th meeting*, cit., par. 1 ss.; *Summary record of the 34th meeting*, cit., par. 65 ss., e *Summary record of the 35th meeting*, cit., paragrafi 48-50.

[164] UN Doc. A/C.6/77/112.

[165] Il *working group* è stato istituito dalla Commissione nel corso della sua prima riunione (cfr. *Summary record of the 1st meeting* in GAOR Seventy-seventh session, in UN Doc. A/C.6/77/SR.1, 3 ottobre 2022, par. 9), ai sensi della risoluzione con cui l'Assemblea generale ha rinviato i lavori della sessione precedente (UN Doc. A/RES/76/121, adottata per *consensus*). Il *working group* si è riunito il 14 e il 21 novembre 2022. Il rapporto della Presidente è stato presentato alla Commissione durante il 35° incontro, tenutosi il 10 novembre 2022 (*Oral report by the Chair of the working group on measures to eliminate*

in cui si è cercato di finalizzare il processo di negoziazione del testo della convenzione generale per la prevenzione e la repressione del terrorismo internazionale. Le delegazioni hanno reiterato il proprio impegno a rafforzare la cooperazione regionale e internazionale, nonché con e all'interno delle Nazioni Unite, anche come fondamento del principio *aut dedere aut iudicare*. Si è ricordata ancora una volta l'importanza della condivisione di informazioni e *best practices*, così come l'adesione agli strumenti pattizi in materia e la loro attuazione negli ordinamenti interni. Alcune delegazioni hanno condiviso informazioni sulla legislazione antiterrorismo, nonché sugli sviluppi e le iniziative adottate all'interno delle proprie regioni. Un gruppo ha notato gli sforzi per eliminare ogni forma di estremismo violento, esprimendo altresì apprensione per le ideologie xenofobe, estremiste e di supremazia razziale in relazione al terrorismo. Le delegazioni hanno accolto con favore la settima revisione della *UN Global Counter-Terrorism Strategy*, evidenziando l'importanza della sua attuazione. Si è elogiato il lavoro degli enti antiterrorismo delle Nazioni Unite, in particolare l'Ufficio antiterrorismo, la Direzione esecutiva del Comitato antiterrorismo e il Centro antiterrorismo. Le delegazioni hanno inoltre accolto con favore la *Second Counter-Terrorism Week at the United Nations* e la *Second United Nations High-level Conference of Heads of Counter-Terrorism Agencies of Member States*. È stato espresso sostegno per la continua attuazione delle garanzie del giusto processo, nonché di procedure eque e chiare, da parte dei *sanctions committees*, così come per il ruolo dell'Ombudsman. Si è reiterato l'invito agli Stati ad astenersi dal finanziare, organizzare, istigare o appoggiare atti terroristici, e dal garantire rifugio agli autori di questi ultimi. Ancora, alcune delegazioni hanno manifestato preoccupazione per l'uso di sanzioni unilaterali contro Stati, giustificate con il pretesto della lotta al terrorismo, mentre altre hanno evidenziato l'impatto che le misure antiterrorismo possono avere sull'azione umanitaria. A tal proposito, alcune delegazioni, considerato il legame tra i gruppi terroristici e la criminalità organizzata internazionale, hanno evidenziato l'importanza delle iniziative volte a prevenire crimini transnazionali.

Anche alla luce dei recenti eventi storici, è stata reiterata da un gruppo nutrito di delegazioni l'esigenza di un approccio olistico alla lotta al terrorismo, così come si è riaffermata la necessità di identificare le cause ultime del terrorismo, esacerbate dalla pandemia di COVID-19. Sul punto, le delegazioni hanno espresso preoccupazione sugli effetti della pandemia rispetto al terrorismo e a forme di estremismo violento, così come per il rischio di abusi nell'utilizzo di internet e delle nuove tecnologie da parte di gruppi terroristici, nonché per la minaccia posta dai *foreign terrorist fighters*. Rispetto a questi ultimi, è stata sottolineata la necessità di affrontare le questioni legate al loro rientro, ai procedimenti giudiziari nei loro confronti e alla loro riabilitazione. Diverse delegazioni hanno espresso solidarietà alle vittime di atti di terrorismo internazionale, evidenziando l'opportunità di coinvolgerle anche durante

---

international terrorism). Per la discussione, v. *Summary record of the 1st meeting*, cit., par. 19 ss.; *Summary record of the 2nd meeting*, 3 ottobre 2022, in GAOR Seventy-seventh session, in UN Doc. A/C.6/77/SR.2, par. 1 ss.; *Summary record of the 3rd meeting*, 4 ottobre 2022, in Seventy-seventh session, in UN Doc. A/C.6/77/SR.3, par. 1 ss.; *Summary record of the 4th meeting*, in GAOR Seventy-seventh session, in UN Doc. A/C.6/77/SR.4, 4 ottobre 2022, par. 1 ss.; *Summary record of the 5th meeting*, in GAOR Seventy-seventh session, in UN Doc. A/C.6/77/SR.4, 4 ottobre 2022, paragrafi 1-6; *Summary record of the 35th meeting*, cit., paragrafi 1-11 e *Summary record of the 36th meeting*, cit., paragrafi 39-41. Inoltre, durante la discussione in plenaria e in seno al *working group*, le delegazioni hanno considerato il rapporto del Segretario generale (UN Doc. A/77/185).

i processi decisionali. A tal riguardo, è stata accolta con favore l'organizzazione del Congresso mondiale delle vittime del terrorismo ed è stato espresso supporto per il *Group of Friends of Victims of Terrorism*. Le delegazioni hanno reiterato il loro supporto a negoziare il testo di una convenzione generale in materia di terrorismo internazionale. Alcune delegazioni hanno menzionato l'esigenza di concordare una definizione di terrorismo, che rifletta la natura mutevole del fenomeno e distingua gli atti di terrorismo dal diritto dei popoli all'autodeterminazione, nonché la loro legittima lotta contro regimi coloniali e razzisti o contro altre forme di dominazione o occupazione straniera. Si è altresì manifestata l'esigenza di accelerare l'iter per il raggiungimento di un ampio consenso sull'inizio dei negoziati, sottolineando che un rinvio indefinito appare ingiustificato, invitando gli Stati più reticenti a mostrare flessibilità. Molte delegazioni hanno ribadito il loro sostegno alla proposta di convocare una Conferenza ad alto livello sotto gli auspici delle Nazioni Unite: mentre alcune ritengono che tale momento possa servire a risolvere le questioni in sospeso rispetto al progetto di convenzione globale, contribuendo alla fase dei negoziati, altre sostengono che tale conferenza dovrebbe essere convocata solo a negoziati conclusi. A conclusione del dibattito, l'Assemblea generale ha raccomandato l'istituzione di un *working group* in seno alla VI Commissione che, durante la 78ª sessione, discuta della redazione di tale convenzione e dell'organizzazione della relativa conferenza internazionale[166].

Il dibattito sulla rivitalizzazione del lavoro dell'Assemblea generale è stato particolarmente proficuo[167]. Si è sottolineata l'importanza di esaminare più da vicino il modo in cui la VI Commissione si occupa di un'ampia varietà di temi, chiedendosi se i suoi obiettivi possano essere meglio perseguiti cambiando alcune modalità di lavoro. A tal proposito, si è evidenziata la necessità di maggiore coerenza nell'analisi dei lavori della CDI e l'esigenza di migliorare ulteriormente il dialogo con quest'ultima. Sul punto sono state avanzate diverse proposte, tra cui l'istituzione di un organo sussidiario sul modello del *planning group* della CDI per discutere dei metodi di lavoro e della gestione del programma della VI Commissione, l'utilizzo di tecnologie digitali per favorire lo scambio di opinioni tra gli Stati anche prima delle riunioni del Comitato, l'organizzazione di sessioni regolari della CDI a New York per rafforzare il contatto diretto tra CDI e Stati. Ancora, si è evidenziata la necessità di discutere possibili modi con cui supportare le delegazioni di piccoli Stati e Paesi in via di sviluppo al fine di migliorare le loro interazioni con la CDI, consentendo loro di partecipare in modo più attivo. Inoltre, si è suggerito di incrementare la frequenza di rotazione dei coordinatori delle bozze di risoluzione. Con riferimento ai *working groups*, si è proposto di rivitalizzare il loro ruolo e, considerata la difficoltà di tenere discussioni costruttive durante le sessioni di ottobre e novembre che cadono in concomitanza con quelle della VI Commissione, si è suggerito di farli riunire durante delle sessioni straordinarie della VI Commissione, da organizzare in primavera[168]. Al termine della discussione, l'Assemblea generale ha adottato una risoluzione con cui ha rinviato i lavori alla sessione successiva[169].

---

[166] UN Doc. A/RES/77/113.

[167] Per la discussione in Commissione, v. *Summary record of the 35th meeting*, cit., par. 38 ss. e *Summary record of the 36th meeting*, cit., par. 55 s.

[168] Tra le altre proposte figurano le seguenti: assegnare un tempo adeguato ai diversi punti all'ordine del giorno in base alla loro natura e complessità; evitare che i negoziati sui vari punti all'ordine del giorno inizino a ridosso della scadenza per la presentazione dei testi al Segretariato; garantire che le delegazioni

La discussione sull'amministrazione della giustizia delle Nazioni Unite, come da prassi, si è svolta sia in sede plenaria sia nell'ambito di consultazioni informali[170], ed ha avuto ad oggetto i rapporti del Segretario generale sull'amministrazione della giustizia delle Nazioni Unite[171] e dell'*Internal Justice Council*[172], nonché quello sulle attività dell'*Ombudsman and Mediation Services* (UNOMS)[173]. In generale, le delegazioni hanno accolto con favore i primi due rapporti e ribadito l'importanza che il sistema di amministrazione della giustizia funzioni secondo principi di indipendenza, imparzialità, trasparenza e professionalità. Si è altresì ribadita l'importanza del sistema nel sostenere i valori dell'Organizzazione, confermarne la credibilità con riguardo alla *rule of law* e assicurare l'attrattività delle Nazioni Unite come datore di lavoro. Alcune delegazioni ne hanno apprezzato la capacità di continuare a funzionare in maniera efficace, in particolare tramite l'impiego di modalità di lavoro a distanza alla luce dell'esperienza maturata nel corso della pandemia di COVID-19. Le delegazioni hanno sottolineato l'importanza di un sistema di giustizia informale, evitando lungaggini e spese elevate in sede processuale. A tal proposito, si sono accolte con favore anche le attività dell'UNOMS, rispetto al quale si è notato un incremento della prestazione di servizi *online*, nonché l'attenzione posta nel risolvere questioni di genere o discriminatorie, così come la gestione di situazioni sorte durante la pandemia.

Sempre con riferimento al sistema informale, molte delegazioni hanno sollecitato un maggiore ricorso alla mediazione, mentre con riferimento al sistema formale di amministrazione della giustizia si è riconosciuta l'importanza del lavoro svolto dalla *Management Evaluation Unit* (MEU) e si è espresso supporto per lo *United Nations Disputes Tribunal* (UNDT) e per lo *United Nations Appeals Tribunal* (UNAT). Si è altresì osservato il calo delle istanze presentate al MEU e all'UNDT e si è lodata l'alta produttività di quest'ultimo, che ha comportato anche lo smaltimento dell'arretrato. Alcune delegazioni hanno ribadito il proprio supporto per il modello del giudice a tempo definito, ritenendolo un miglioramento per il sistema. Un gruppo ha manifestato apprezzamento per i progressi relativi alla banca dati delle sentenze e ordinanze dei tribunali, accogliendo con favore la pubblicazione dell'elenco dei casi assegnati ai singoli giudici. Si è anche preso nuovamente nota della proposta avanzata dalla CIG di stabilire un mandato di sette anni per l'UNDT e si espresso sostegno per la revisione dell'assetto giurisdizionale del sistema comune delle Nazioni Unite. Supporto è stato altresì espresso per l'*Office of Staff Legal Assistance* (OSLA) e sono state accolte con favore le misure intese ad aumentarne il numero di funzionari. Tuttavia, le delegazioni hanno espresso preoccupazione per

---

dispongano di tutti i rapporti necessari per la negoziazione delle relative bozze di risoluzione; che le delegazioni che propongono la concessione dello *status* di osservatore alle organizzazioni internazionali mettano a disposizione i rispettivi strumenti costitutivi di ciascuna organizzazione; essere informati in tempo utile dei coordinatori designati per ciascun punto all'ordine del giorno e far sì che le nomine di tali coordinatori avvengano sulla base di un'equa rappresentanza geografica; evitare di adottare progetti di risoluzione in date diverse da quelle della discussione del tema e durante il dibattito su altri punti all'ordine del giorno.

[169] UN Doc. A/77/521.

[170] Per la discussione in Commissione, v. *Summary record of the 11th meeting*, 11 ottobre 2022, in GAOR, Seventy-seventh session, UN Doc. A/C.6/77/SR.11, paragrafi 56-97, e *Summary record of the 36th meeting*, cit., paragrafi 42-48.

[171] UN Doc. A/77/156.

[172] UN Doc. A/77/130.

[173] UN Doc. A/77/151.

l'elevato numero di ricorrenti che non si avvalgono di rappresentanza tecnica, augurandosi che la situazione possa cambiare e, nel frattempo, sottolineando l'importanza che questi abbiano accesso a tutte le informazioni necessarie a garantire un processo giusto. Si è altresì ribadita l'esigenza di garantire una protezione effettiva contro ogni forma di ritorsione nel sistema di amministrazione della giustizia ed è stata sottolineata l'importanza di favorire un ambiente di lavoro sano. A tal proposito, diverse delegazioni hanno accolto con favore gli sforzi compiuti dal Segretario generale per promuovere la salute mentale e il benessere sul posto di lavoro. Infine, si è reiterata l'apprensione per la situazione del personale non di ruolo, sottolineando l'importanza di garantire a tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro o contrattuale con le Nazioni Unite la possibilità di accedere a meccanismi di risoluzione delle controversie di lavoro equi ed efficaci. Per quanto riguarda le cinque iniziative volte a migliorare la prevenzione e la risoluzione delle controversie che coinvolgono il personale non di ruolo, è stato richiesto al Segretario generale di fornire ulteriori informazioni nel suo prossimo rapporto e si è incoraggiato il proseguimento del progetto pilota che consente al personale non di ruolo di accedere ai servizi dell'UNOMS. Come da prassi, le considerazioni sono confluite in una lettera, trasmessa alla V Commissione[174]. A conclusione della discussione, l'Assemblea generale ha rinviato i lavori alla sessione successiva[175].

In merito alla concessione dello *status* di osservatore presso l'Assemblea generale, la VI Commissione ha dato seguito alla richiesta dell'Organizzazione per la cooperazione digitale[176] e dell'Organizzazione del trattato di cooperazione amazzonica[177], mentre è stata rimandata la decisione sulle istanze presentate dalla Cooperazione degli Stati di lingua turca[178], dall'Unione economica euroasiatica[179], dalla Comunità delle democrazie[180], dal Segretariato della Convenzione di Ramsar sulle zone umide di importanza internazionale[181], dal Fondo mondiale per l'ambiente[182], dall'Organizzazione internazionale dei datori di lavoro[183], dalla Confederazione sindacale internazionale[184] e dal Forum di Bao per l'Asia[185].

Infine, le delegazioni hanno approvato le raccomandazioni formulate nel rapporto del Comitato sulle relazioni con lo Stato ospite[186] e hanno rimarcato l'importanza di rispettare i privilegi e le immunità del personale diplomatico, fondate su solide basi giuridiche. Si è altresì ribadita l'esigenza di preservare il multilateralismo e di salvaguardare l'integrità del relativo *corpus* di diritto internazionale, in particolare l'Accordo di sede tra Nazioni Unite e Paese ospite, la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione sui privilegi e le immunità. Alcune delegazioni hanno evidenziato l'impossibilità di applicare il principio di re-

---

[174] UN Doc. A/C.5/77/17, annesso.
[175] UN Doc. A/RES/77/260.
[176] UN Doc. A/RES/77/115.
[177] UN Doc. A/RES/77/116.
[178] UN Doc. A/RES/77/523. Per la discussione, cfr. *Summary record of the 35th meeting*, cit., par. 51 s.
[179] UN Doc. A/RES/77/524. Per la discussione, cfr. *Summary record of the 35th meeting*, cit., par. 53 s.
[180] UN Doc. A/RES/77/525. Per la discussione, cfr. *Summary record of the 35th meeting*, cit., par. 55 s.
[181] UN Doc. A/RES/77/526. Per la discussione, cfr. *Summary record of the 35th meeting*, cit., par. 57 s.
[182] UN Doc. A/RES/77/527. Per la discussione, cfr. *Summary record of the 35th meeting*, cit., par. 59 s.
[183] UN Doc. A/RES/77/528. Per la discussione, cfr. *Summary record of the 35th meeting*, cit., par. 61 s.
[184] UN Doc. A/RES/77/529. Per la discussione, cfr. *Summary record of the 35th meeting*, cit., par. 64 s.
[185] UN Doc. A/RES/77/530. Per la discussione, cfr. *Summary record of the 35th meeting*, cit., par. 66 s.
[186] Per la discussione in Commissione, v. *Summary record of the 35th meeting*, cit., paragrafi 10-54 e *Summary record of the 36th meeting*, cit., par. 53 s.

ciprocità alle missioni permanenti accreditate presso l'Organizzazione a New York. Pur riconoscendo gli sforzi dello Stato ospite nel supportare la comunità diplomatica e nel risolvere diverse questioni problematiche, è stata espressa preoccupazione per le restrizioni di viaggio imposte ad alcune missioni e a membri del Segretariato di determinate nazionalità. Tali misure sono state ritenute da alcune delegazioni discriminatorie e motivate da ragioni politiche. È stata inoltre ribadita l'apprensione per gli ostacoli posti ai rappresentanti di alcuni Stati alla richiesta di visti, talvolta non rilasciati, così come per le difficoltà nell'accedere ai servizi bancari, nonché per le restrizioni derivanti dalle relazioni bilaterali del Paese ospitante in relazione alle missioni permanenti, ai loro locali e al loro personale. Il Segretario generale è stato invitato a garantire che il Paese ospite si attenga rigorosamente e pienamente alle disposizioni dell'Accordo di sede, così come a prendere in considerazione e adottare qualsiasi misura appropriata ai sensi della sez. 21 del Trattato. L'Assemblea generale ha presto atto della discussione e ha invitato il Paese ospite ad adottare le misure idonee a risolvere le criticità individuate[187].

ESTER FERRIELLO

[187] UN Doc. A/RES/77/114.